348.348
C212

P. CLEMENTE CARMIGNANI
O. F. M.

Il Piccolo Codice

DEI

PARROCI REGOLARI

« Religiosus qui paroeciam regit sive titulo parochi sive vicarii, manet adstrictus ad observationem votorum et constitutionum, quatenus haec observatio potest cum muneris sui officiis consistere » (can. 630, § 1).

ALMA COLLEGE
348,34
LIBRARY
Alma California
39290

AREZZO
Stab. Tipografico I. Beucci
1927

IMPRIMATUR.

Arezzo, 18 novembre 1926.

✠ Emanuele Mignone, *Vescovo.*

Visto, si approva, per quanto è da Noi, per la stampa.

Fiesole, 4 decembre 1926.

P. Adolfo Martini *Min. Prov.*

AL MIO SERAFICO PADRE

S. FRANCESCO D'ASSISI

NEL SETTIMO CENTENARIO

DALLA SUA MORTE

Ai miei lettori.

In tempi non molto remoti dalle origini degli Ordini religiosi, sorti per l' osservanza purissima della vita evangelica fino nei più ardui consigli, forse non sarebbe stato concepibile che dovesse verificarsi il fatto di una casa religiosa o convento-parrocchia e, conseguentemente, di un Religioso Parroco. Anche la sola ipotesi sarebbe forse sembrata sì strana, da doversi relegare nel mondo delle utopie. Erano, quelli, tempi assai diversi e molto lontani da ogni previsione di ciò che per forza delle cose sarebbe avvenuto in futuro.

Coll' andare degli anni, nuove realtà vennero a sostituire l' ideale dell' infanzia e dei primi fervori e, mentre lo sviluppo degli Ordini religiosi si avanzò sempre più ed assunse proporzioni di gran lunga superiori ad ogni umana preveggenza, anche il ministero parrocchiale non parve più in contrasto colla vita religiosa. Così anche il convento-parrocchia ed il Religioso in cura di anime, come Parroco, sono ormai da lungo tempo un fatto compiuto. La Chiesa, che sola ha dato l' essere ed il modo di essere agli Ordini religiosi, ne apprezzò sempre più le energie,

le iniziative sorprendenti, lo spirito di adattamento ad ogni opera di carità e fra gli innumerevoli servigi, che a buon diritto si è fatta rendere, ha voluto anche quello della cooperazione alla salvezza delle anime nel ministero parrocchiale. Né per questo fece opera disdicevole o incompatibile colla vita di sì sante istituzioni; onde si ebbero e si hanno così simultaneamente il buon Religioso ed il buon Parroco come il convento-parrocchia in perfetta osservanza delle leggi.

Ciò non ostante, è fuor di dubbio che mai sono mancati, nè mancano ancora molti i quali fanno delle riserve e non simpatizzano affatto per le parrocchie religiose. Le ragioni di ciò, se non andiamo errati, si riducono tutte ad essersi costoro disposati ad un sistema di vedute con cui si delinea la figura del Parroco religioso e del convento-parrocchia in antitesi coll' ideale della vita regolare. Certo, se si tiene per fermo che, a lungo andare, a poco a poco la vita del Parroco religioso addiviene una vita di traffico, di trascuratezza, di abbandono completo delle pratiche disciplinari religiose, d' indipendenza poco meno che assoluta dai Superiori regolari, al solo pensare che ad un Religioso possa affidarsi una Parrocchia, vi è da rimanere profondamente turbati; ed è pure naturalissimo che altrettanto avvenga al solo pensare ad un convento-parrocchia, che appunto per questo sia destinato a divenire un asilo di sedicenti Religiosi senza lo spirito animatore del proprio istituto. Ma che per-

ciò? considarata la cosa sotto questo aspetto, non sarebbe forse un delinearsi dinanzi la figura di un fantasma piuttosto che di una realtà?

E' vero però che anche simili casi nulla hanno in sè di assolutamente inverisimile e forse, a prova delle proprie convinzioni ostili alle parrocchie religiose, potrà anche recarsi qualche esempio del genere; ma è noto che dalla possibilità al fatto vi corre assai e che l' ab uno disce omnes *non fu nè potrà mai essere norma di sani giudizi. La Chiesa, molto più zelante per l' osservanza della vita regolare dei Religiosi, si è formata su questo un giudizio affatto diverso da quello di costoro; e ciò dovrebbe bastare. Del resto, se la conquista delle anime, e la cura delle medesime dopo di averle conquistate, non è incompatibile colla vita religiosa in mezzo agli infedeli ed ai popoli barbari, per quali ragioni tale incompatibilità dovrebbe esservi fra noi?*

Quindi niente di riprovevole in ciò che anche gli Ordini religiosi siano stati chiamati a collaborare alla grande opera della salvezza delle anime nel ministero parrocchiale; nulla di male che ottimi religiosi sacrifichino la loro vita nella cura delle anime. Anche in quei pochissimi casi in cui, come a suo luogo sarà fatto notare, i diritti del Parroco, incompatibili colle esigenze della vita religiosa, debbono prevalere su questa, non si ha che una commutazione in melius *di opere buone, la quale, anzichè deprimere, eleva a sfere più alte l' osservanza degli obblighi inerenti allo stato di perfezione.*

Peraltro, non ostante tutto ciò, non è da credere che l' abbinazione di due cose sì delicate e gravi, come la vita religiosa ed il ministero parrocchiale, non abbia le sue difficoltà e sia scevra da ogni pericolo. Anche le cose più sante sono spesso soggette alle maggiori difficoltà ed ai più gravi pericoli, e non è da fare le meraviglie se anche la vita del Parroco è per se stessa irta di grosse spine e spesso sente tutta la potenza delle correnti che la minacciano. Ma forse per questo è da vedere nella vita del Religioso Parroco e nel ministero parrocchiale una degenerazione degli Ordini religiosi ed un errore pernicioso nel conferir loro uffici o benefici ministeriali fuori di convento? No certamente. Piuttosto è da concludere che assolutamente s' impone uno studio serio ed accurato dei mezzi necessari per rendere i Parroci regolari superiori a tali difficoltà ed a siffatti pericoli, onde così nella santità della vita rendano alla Chiesa i preziosi servigi che essa a ragione si aspetta. Vi sono questi mezzi? sono essi efficaci?

A queste due semplici, ma importantissime domande, risponde, ci pare, nella sua semplicità, chiarezza e brevità « Il Piccolo Codice dei Parroci Regolari », il quale è stato redatto allo scopo preciso di metter sott' occhio ai Parroci stessi e a tutti coloro che in qualche modo sono con essi in relazione di ufficio, tutto ciò che, osservato scrupolosamente, armonizza in un modo ammirabile l' osservanza della vita religiosa con tutte le opere del ministero

parrocchiale: cosa questa più che sufficiente a dar valido aiuto per superare tutte le difficoltà ed i pericoli, dai quali può esser minacciata l' integrità della vita religiosa nel ministero parrocchiale, e viceversa.

Ai nostri Parroci che, consacrata la vita al ministero parrocchiale, lavorano indefessamente con intelletto di amore, senza guardare a sacrifici di sorta, pur di recare del bene alle anime loro affidate, forse più che a molti altri manca il tempo necessario per leggere lunghe, complicate e spesso assai oscure disquisizioni circa i loro doveri per l' integrità della loro vita parrocchiale in armonia colla vita religiosa; onde nulla di più necessario per essi che un lavoro breve, semplice e chiaro, come a me pare « Il Piccolo Codice » che, nuovo nel genere, esce ora alla luce per la prima volta. Giova quindi sperare che, almeno da loro, sarà universalmente gradito.

Naturalmente, in esso dovranno sempre distinguersi le norme canoniche, e perciò strettamente obbligatorie, dalle norme puramente direttive, che informate allo spirito delle altre, all' osservanza dei voti e ad altri obblighi dei Religiosi, mirano alla praticità della vita, senza intrinseca obbligatorietà. Queste, unite alle altre, possono senz' altro servire ai Parroci e Superiori locali di buona volontà, per regolare le loro relazioni di convivenza nel disimpegno dei loro doveri; giacchè l' esperienza stessa, se già non l' avesse detto, dirà loro ben presto che, senza la scrupolosa osservanza delle norme qui tracciate, il buono anda-

mento del convento e della Parrocchia, rimarrà un pio desiderio e nulla più. I Superiori maggiori poi delle varie Religioni che, qua e là, dopo la pubblicazione del Codice del diritto canonico, si son dati e si dànno da fare per la compilazione di regolamenti pei loro Parroci, spero che qui debbano trovare quanto loro occorre per riuscir nell' intento.

Il Piccolo Codice dei Parroci regolari esce così senza pretesa alcuna di esser perfetto, anzi colla convinzione che molto vi sia ancora da fare per raggiungere la perfezione. I nostri Parroci perciò, come ogni persona competente che voglia fare opera buona, sono pregati di portare al suo perfezionamento il loro prezioso contributo col suggerire all' autore quanto allo scopo può loro sembrare giovevole o necessario. Nè temano i critici, se ve ne saranno, di oltrepassare i limiti: quanto più troveranno da criticare, tanto più contribuiranno al miglioramento del lavoro che, coll' aiuto dei competenti e dei buoni spero di rendere sempre più vantaggioso e perfetto, per cooperare così in qualche modo al buon andamento delle parrocchie religiose, dei conventi-parrocchia, ed alla salute delle anime.

Sargiano, presso Arezzo, 8 Decembre 1926.

P. CLEMENTE CARMIGNANI
O. F. M.

INDICE SINTETICO

Ai miei lettori . . . . . Pag. IX

CAPO I. — Delle chiese affidate ai Regolari . » 1

CAPO II. — Delle persone addette alle chiese affidate ai Regolari . . . . » 5

CAPO III. — Della soggezione dei Vicari Curati e dei Parroci ai Superieri . . » 13

CAPO IV. — Dei diritti e dei doveri ministeriali dei Vicari Curati e dei Parroci.

Art. 1. — Dell' amministrazione dei SS. Sacramenti . . . . . » 17

Art. 2. — Delle feste e delle sacre funzioni . » 20

Art. 3. — Delle sante Messe, degli uffizi e dei pii legati . . . . . » 28

Art. 4. — Dell' istruzione religiosa al popolo, della predicazione e dell' azione cattolica . . . . . » 34

Art. 5. — Della residenza . . . . . » 37

CAPO V. — Dei beni temporali delle chiese e e della loro amministrazione.

Art. 1. — Dei beni immobili delle chiese e della loro amministrazione . . . » 39

Art. 2. — Dei beni mobili delle chiese e della loro amministrazione . . . » 49

CAPO VI. — Della custodia delle chiese parrocchiali . . . . . » 58

CAPO VII. — Dell' inventario e dei registri parrocchiali . . . . . » 68

CAPO VIII. — Dell'osservanza della disciplina regelare . . . . . » 73

CAPO IX. — Dei Vicari non Curati . . . » 75

CAPO X. — Dei Rettori delle chiese . . » 80

GAPO XI. — Dei cappellani di vari istituti . » 83

CAPO XII. — Delle pene ecclesiastiche che possono incorrere i Parroci e i Vicari Curati.

Art. 1. — Delle pene in genere . . . » 85

Art. 2. — Delle pene in specie . . . . » 88

APPENDICE — Il Formulario dei Parroci . . » 95

Indice analitico-alfabetico . . . . . » 119

CAPO I.

Delle chiese affidate ai Regolari.

1

§ 1. — Le chiese affidate ai Regolari sono parrocchiali e non parrocchiali.

§ 2. — Le chiese parrocchiali, o Parrocchie, sono *religiose* e *non religiose.*

§ 3. — Sono Parrocchie *religiose* quelle unite ad una casa religiosa *pleno iure,* ossia in quanto alla cura delle anime ed in quanto ai beni temporali; sono *secolari* o *non religiose* quelle unite *non pleno iure* o *ad temporalia tantum* (1) e le Par-

(1) Can. 1425. — L'unione di un Beneficio o Parrocchia ad un istituto o persona morale, dicesi anche *incorporazione*, la quale, per le identiche ragioni, è, come l'unione stessa, *pleno* e *non pleno iure.*

Come ogni Beneficio ecclesiastico, così la Parrocchia prende la sua natura dal soggetto d'incorporazione *pleno iure;* onde quando tale incorporazione ò fatta ad una casa religiosa, la Parrocchia, come qualsiasi Beneficio, addiviene religiosa (can. 1425, § 2).

rocchie non unite, ma semplicemente affidate con indulto apostolico ai Religiosi, in cura di anime, come Beneficio ecclesiastico (1).

2

Il diritto di unire una Parrocchia *pleno iure* ad una casa religiosa, come pure di affidare una Parrocchia in cura di anime, come Benificio ecclesiartico, spetta esclusivamente alla Sede Apostolica (2).

3

§ 1. — L'unione *aeque aut minus principalis* (3) dei Benefici religiosi con Benefici secolari, come

(1) Cfr. cann. 454, § 5; 456; 626, § 1. — Lo scarso numero del clero secolare e (non ostante i lodevoli sforzi dell' Episcopato), in molti luoghi tuttora in diminuzione, ha fatto purtroppo sentire il bisogno di affidar Parrocchie. con indulto apostolico, ai Religiosi, anzichè lasciarle senza Parroco. Evidentemente queste chiese, non essendo incorporate, non sono Parrocchie religiose, ma vere Parrocchie secolari con Parroco religioso.

(2) Can. 452, § 1; 626, § 1.

(3) Altro è l'unione dei Benefici o Parrocchie ad un ente morale o comunità religiosa, ed altro è l'unione dei Benefici stessi o Parrocchie fra sè. Questa perciò è triplice, cioè *estintiva*, *aeque principalis* e *minus principalis* (can. 1419). Dicesi *estintiva* quando di due o più Benefici soppressi se ne fa uno nuovo, o quando uno o più si uniscono ad un altro in modo che in esso si fondono; dicesi *aeque principalis* quando i diversi Benefici o Parrocchie non subiscono alcuna alterazione per la loro unione, ma ciascuno rimane com' è, talchè in forza dell' unione non hanno che un unico Parroco o beneficiario. Così due diocesi unite in tal guisa, rimangono come sono e solo hanno un unico

pure la traslazione, divisione e qualsiasi smembramento dei Benefici stessi sono riservati esclusivamente alla Sede Apostolica (1).

§ 2. — Quando però si tratti della sola unione di Parrocchie religiose tra sè, è in facoltà dell'Ordinario del luogo il farla, se una grande ed evidente utilità o necessità lo esiga (2).

§ 3. — Per una giusta causa canonica potrebbe anche, l'Ordinario del luogo, dividere o smembrare parte del territorio, anche di una Parrocchia religiosa, allo scopo di erigere una Vicaria perpetua o una nuova Parrocchia (3), fermo però che la Vicaria perpetua o Parrocchia nuovamente eretta non è per se stessa religiosa (4).

Vescovo, che perciò porta ugualmente il nome dell'una e dell'altra. Quando invece l'unione è fatta in modo che uno o più Benefici o Parrocchie si uniscano ad altri come accessori ad un principale, a cui rimangono soggetti, dicesi *minus principalis*.

(1) Can. 1422.

(2) Can. 1423, § 1; cfr. 1422.

(3) Ciò che affermasi in questo e nel paragrafo riportato dai canoni 1423 e 1427, potrebbe sembrare in contradizione con quanto è affermato nel paragrafo primo di questa norma, preso dal canone 1422; ma, se bene si osserva, nel paragrafo primo si parla di *Benefici* e negli altri due di *Parrocchie*, le quali sono qualche cosa più di un *Beneficio*, giacchè quelle e non questo sono parte di una Diocesi con popolo ed anime da condursi a salvamento. Non è perciò da fare le meraviglie se un saggio legislatore, come è il nostro, concede agli Ordinari dei luoghi in rapporto alle Parrocchie anche ciò che pei Benefici ha riservato a se stesso.

(4) Can. 1427, §§ 1, 5.

4

§ 1. — Nessuna Parrocchia, specie se voglia unirsi *pleno iure* a qualche casa religiosa, può accettarsi senza il consenso dei Superiori, a norma delle rispettive Costituzioni e senza speciale indulto della Sede Apostolica (1).

§ 2. — Per l' accettazione di Parrocchie da unirsi *pleno iure,* fra la casa religiosa e l' Ordinario diocesano sarà bene stipulare una *convenzione,* nella quale, a norma dei sacri canoni, siano stabiliti con precisione i diritti e i doveri di ambe le parti, da approvarsi dai Superiori della Religione, a norma delle rispettive Costituzioni.

§ 3. — Per l' accettazione delle Parrocchie secolari in cura di anime, devesi sempre porre come condizione *sine qua non* che il Religioso Parroco avrà residenza nella casa religiosa *viciniore.*

§ 4. — Lo strumento autentico della convenzione stipulata e della dispensa del Parroco dalla legge della residenza, dovrà conservarsi almeno nell' Archivio della rispettiva Parrocchia e della casa a cui il Parroco o Vicario Curato appartiene, nonchè della Provincia.

5

§ 1. — Per l' accettazione di una Cappellania o Rettoria richiedesi sempre il permesso dei Superiori religiosi, a norma delle rispettive Costituzioni.

---

(1) Can. 452, §. 1.

§ 2. — I documenti relativi alle pratiche espletate, si conservino nell'Archivio della casa religiosa a cui appartiene il Cappellano o il Rettore, e della Provincia.

CAPO II.

Delle persone addette alle Chiese affidate ai Regolari.

6

§ 1. — Le persone addette al servizio delle Chiese affidate ad una casa religiosa sono *morali* e *fisiche*.

§ 2. — Le persone morali sono le stesse case o comunità religiose a cui la Parrocchia è unita *pleno iure*, le quali, sebbene per disposizioni canoniche debbano governar la Parrocchia per mezzo di un loro Vicario, a cui appartiene tutta la cura delle anime con tutti i diritti e doveri dei Parroci, sono tuttavia i veri Parroci abituali della Parrocchia stessa (1).

§ 3. — Le persone fisiche sono:

1° - I Vicari Parrocchiali della comunità, detti anche Parroci attuali o Vicari Curati, od anche semplicemente Curati;

(1) Cann. 452; 471, §§ 1, 4. — La Parrocchia unita invece *non pleno iure* è retta da un Vicario perpetuo, canonicamente istituito dall'Ordinario del luogo e stipendiato dall'ente, a cui in forza dell'unione stessa spettano le temporalità.

2° - I Religiosi Parroci delle Parrocchie secolari;
3° - I Vicari parrocchiali Interini, Economi, Sostituti, Supplenti, Coadiutori, Cooperatori;
4° - I Rettori delle chiese;
5° - I Cappellani di vari Istituti.

7

§ 1. — Spetta al Superiore religioso, a norma delle proprie Costituzioni, il diritto di presentare all' Ordinario diocesano un Religioso idoneo per il governo sia di una Parrocchia semplicemente affidata ai Religiosi, sia di una Parrocchia incorporata ad una casa della Religione stessa; al quale Religioso l' Ordinario stesso concede l' istituzione canonica (1).

---

(1) Cann. 456; 471, § 2; 1425, § 2. — L' ufficio ecclesiastico *cum iure percipiendi reditus ex dote officio annexos* (Beneficio ecclesiastico), o senza tale diritto (semplice ufficio ecclesiastico), è sempre provvisto del suo titolare per la *designazione* della persona idonea ad occuparlo e per la *concessione* fatta del medesimo alla stessa persona dalla competente autorità. La *designazione* della persona idonea può farsi per *nomina*, per *presentazione*, per *elezione*, per *postulazione*. La *concessione* dell' ufficio o del Beneficio, fatta alla persona idonea, prende aspetti diversi secondo i diversi modi con cui è fatta la *designazione;* onde se la *designazione* è fatta per *nomina*, la *concessione* è fatta per *libera collazione;* se è fatta per *presentazione* (spesso *presentazione* e *nomina* si prendono promiscuamente), la *concessione* si fa per *istituzione;* se è fatta per *elezione*, la *concessione* si fa per *conferma;* se è fatta per *postulazione*, la concessione si fa per *ammissione*.

I Parroci Religiosi sono designati all' ufficio o Beneficio

8

§ 1. — Perchè un Religioso possa essere validamente assunto all' ufficio di Parroco, deve essere Sacerdote (1).

§ 2. — Perchè possa esservi assunto lecitamente, si richiede che sia di buoni costumi, di dottrina, di zelo per la salute delle anime, di prudenza e dotato di tutte quelle virtù e qualità che dal diritto comune e particolare si richiedono per governare lodevolmente la Parrocchia vacante (2).

9

§ 1. — Il giudizio circa l' idoneità dei Religiosi presentati per le Parrocchie anche dei Regolari è di esclusiva competenza dell' Ordinario diocesano, il quale ha perciò il dovere di sottoporli ad un accurato esame in sua presenza e degli esaminatori sinodali (3).

---

per *presentazione* o *nomina* dai Superiori religiosi, ed è loro concesso l' ufficio o Beneficio per *istituzione* canonica. Se però la Parrocchia non fosse unita *pleno iure*, dovrebbesi presentare, non un Religioso della propria Religione, ma un Sacerdote idoneo del clero secolare (cfr. can. 1425, § 1).

(1) Cann. 451, § 1; 453, § 1.

(2) Can. 453, § 2. — Le Costituzioni di alcune Religioni prescrivono anche che il Parroco religioso non sia contemporaneamente Superiore della casa, a cui è unita la sua parrocchia, a meno che circostanze speciali non consigliassero i Superiori maggiori a fare diversamente. E' questa una norma prudenziale dettata dall' esperienza, da prendersi in seria considerazione.

(3) Can. 459, § 1 e 3, n. 3.

§ 2. — Col consenso degli stessi esaminatori può l' Ordinario dispensarli dagli esami stessi solo quando gli consti che i presentati sono Sacerdoti i quali si distinguono nella scienza delle discipline teologiche (1).

10

I Religiosi che saranno legittimamente presentati per Vicari Curati o Parroci, non si esporranno agli esami, di cui nella norma precedente, se prima non siano stati esaminati ed approvati per gli esami stessi dagli esaminatori della Religione e non ne abbiano avuta licenza dai loro Superiori, a norma delle rispettive Costituzioni.

11

I Religiosi Vicari Curati, non potendo prender possesso della Parrocchia a norma dei cann. 1443-1445, hanno cura delle anime fino dal momento della loro canonica istituzione; i Religiosi Parroci invece debbon prender possesso della Parrocchia a norma dei canoni suddetti ed hanno perciò cura delle anime fino dal momento della presa di possesso (2).

---

(1) L. c., § 3, n. 3.

(2) Can. 461. — Per il fatto che il can. 472 parla di Parrocchia vacante anche relativamente alla Parrocchia unita *pleno iure* ad una persona morale quando in essa viene a mancare il Vicario Curato, potrebbe credersi che anche i Vicari Curati dovessero prendere, come i veri Parroci, possesso della loro Parrocchia a norma dei sacri canoni. Sarebbe

12

Prima della presa di possesso (che come che sia sogliono fare anche i Vicari Curati Religiosi quando si presentano al popolo la prima volta) tanto i Vicari Curati quanto i Parroci Regolari debbono fare la professione di fede a norma del can. 1406, § 1, n. 7.

13

§ 1. — I Vicari Curati ed i Parroci Religiosi sono canonicamente amovibili ad *nutum* dell'Ordinario del luogo come del Superiore Regolare *aequo iure*, nè l'uno è tenuto a chiedere il consenso all'altro o a manifestargli le ragioni della rimozione; ma basta l'avviso dell'autorità rimovente all'altra autorità interessata, salvo il ricorso in devolutivo alla Sede Apostolica (1).

§ 2. — I Parroci o Vicari Curati, che dalla competente autorità fossero rimossi, debbono, se già non l'avessero fatto, dare immediatamente le dimissioni dall'ufficio a chi di ragione, in forma civilmente valida, ossia in iscritto.

---

questo un equivoco e nulla più. Anche per la mancanza del Vicario Curato la Parrocchia può dirsi vacante, perchè manca di fatto chi, a norma del diritto, deve reggerla; ma non essendo per questo venuto a mancare il vero Parroco, *(la domus religiosa)* che ne ha il possesso canonico, è chiaro che sarebbe un fuor di luogo la presa di possesso per parte del Vicario Curato.

(1) Can. 454, § 5.

14

§ 1. — Venendo a vacare l'ufficio di Vicario Curato o di Parroco, assumerà subito il regime della Parrocchia il Superiore della casa che, dovendo reggerla momentaneamente (interim), sarà perciò Vicario Interino (1).

§ 2. — Avuta notizia della vacanza dell'ufficio di Vicario Curato o di Parroco in qualche Parrocchia dei Religiosi, il Superiore, cui spetta, a norma delle Costituzioni, se non crederà opportuno presentare subito il nuovo Vicario Curato o Parroco, presenterà all'Ordinario del luogo un Religioso idoneo al regime della Parrocchia, in qualità di Vicario Economo, per l'approvazione (2).

15

§ 1. — Allorchè il Parroco o il Vicario Curato si assenterà per oltre sette giorni, lo sostituirà un Religioso che sarà perciò Vicario Sostituto (3).

§ 2. — Il Vicario Sostituto deve essere approvato dal Superiore Regolare e dall'Ordinario del luogo (4).

§ 3. — Tanto il Vicario Curato quanto il Parroco, che dovesse *repentinamente* assentarsi, per oltre sette giorni, dovrà lasciare un Religioso in

(1) Can. 472, § 2.
(2) Can. 472, § 1.
(3) Cann. 474; 465, § 4.
(4) Can. 465, § 4.

suo luogo che lo supplisca, in qualità perciò di Vicario Supplente (1).

16

Qualora il Parroco Religioso o il Vicario Curato divenisse impotente e non si credesse opportuno provvedere con la sua rimozione, il Superiore religioso, cui spetta a norma delle Costituzioni, presenterà all' Ordinario diocesano un Religioso che lo aiuti nel regime della Parrocchia, in qualità cioè di Vicario Coadiutore (2).

17

§ 1. — Spetta ai Superiori Religiosi giudicare se a qualche Vicario Curato o Parroco sarà necessario dare uno o più Religiosi che attendano con lui al regime della Parrocchia, in qualità perciò di Coòperatori, i quali possono costituirsi per tutta la Parrocchia o per una parte di essa (3).

§ 2. — Detti Vicari Cooperatori debbono presentarsi, udito il Parroco, dai Superiori religiosi all' Ordinario diocesano per l' approvazione (4).

18

§ 1. — Quel Sacerdote, a cui è affidata la cura di una chiesa, la quale non è nè parrocchiale, nè capitolare, nè annessa ad una casa di

(1) L. c., § 5.
(2) Can. 475, § 1.
(3) Can. 476, §§ 1, 2.
(4) L. c., § 4.

qualche Comunità religiosa che la uffizia, dicesi Rettore della medesima (1).

§ 2. — La Rettoria può essere strettamente secolare o religiosa, ossia appartenente ad una Religione esente, non come chiesa annessa a qualche casa religiosa, ma indipendente da essa.

§ 3. — Per le chiese rettorali dei Religiosi il Rettore è nominato dai Superiori della rispettiva Religione ed approvato dall'Ordinario diocesano (2).

19

§ 1. — È Cappellano il Religioso addetto al servizio di una chiesa di qualche Religione laicale sia di uomini che di donne.

§ 2. Il Cappellano, in quanto tale, non è il Confessore della casa a cui presta il servizio religioso, ma nulla impedisce che possa esserlo.

20

§ 1. — I Religiosi richiesti per Cappellani in qualche Religione laicale non esente, devono essere designati per gli uffici divini e approvati per la predicazione dell' Ordinario del luogo (3).

§ 2. — Se fossero richiesti in una Religione laicale esente, spetterebbe al Superiore della medesima la loro designazione e approvazione agli uffici divini e alla predicazione, e solo potrebbe l'Ordinario del luogo supplire alla sua negligenza (4).

---

(1) Can. 479, § 1.
(2) Can. 480, § 2.
(3) Can. 529.
(4) L. c.

§ 3. — Se questa Religione laicale esente fosse di Religiose soggette ai Religiosi regolari, a questi, a norma delle Costituzioni, spetterebbe designare ed approvare all' ufficio di Cappellano; se non fosse soggetta ai Regolari, potrebbe la Superiora stessa designare e approvare all' ufficio di Cappellano (1); mai però nè l' uno, nè l' altra potrebbe approvare per la predicazione, sebbene, nel primo caso, anche chi è facoltizzato ha sempre bisogno della licenza del Superiore regolare (2).

21

§ 1. — I Rettori delle Chiese e i Vicari Parrocchiali non Curati sono amovibili come gli stessi Parroci o Curati Vicari (3).

§ 2. — I Cappellani possono essere rimossi da chi li ha designati e approvati.

CAPO III.

Della soggezione dei Vicari Curati e dei Parroci ai Superiori.

22

§ 1. — I Parroci o i Vicari Curati Religiosi sono soggetti all' Ordinario del luogo nello stesso

(1) L. c. - Cfr. Ludovicus I. Fanfani, De-Iure Religiosorum, nn. 148 e 149. Taurini - Romae, 1925.

(2) Can. 1338, § 2.

(3) Cann. 486; 454, § 5; 477.

modo che a lui sono soggetti i Parroci secolari; e dipendono dal Superiore religioso come ogni altro Religioso suo suddito (1).

§ 2. — La dipendenza dei Vicari Curati e dei Parroci, in quanto Religiosi, non è solo dovuta ai Superiori maggiori, ma anche al Superiore locale, il quale deve perciò invigilare su tutto l'andamento della loro vita religiosa e, ove occorra, correggerli, senza che l'Ordinario su ciò possa in nulla eccepire (2).

23

§ 1. — Sebbene la chiesa della Parrocchia incorporata sia religiosa ed il Vicario Curato dimori nella medesima, tuttavia egli è soggetto all'Ordinario del luogo anche in quanto alla visita canonica sia personale che della chiesa stessa (3).

§ 2. — Nella visita della chiesa, il Vicario Curato farà esclusivamente visitare ciò che è a servizio della Parrocchia, cioè l'Altare in cui si conserva il Sacramento, i Sacri Olii, il Tabernacolo, il Fonte Battesimale, il Confessionale, il Pulpito, la Sagrestia, la Sacra Suppellettile ad uso della Parrocchia, il Cimitero ed altro se vi è.

§ 3. — Si ricordi il Vicario Curato che l'Ordinario del luogo nel visitarlo personalmente non

---

(1) Cann. 630, §§ 1 e 2; 631, § 1.
(2) Can. 630, § 2.
(3) Can. 631, § 1.

può occuparsi di ciò che come che sia lo riguarda in rapporto all' osservanza del proprio istituto; ma solo dei suoi costumi e del ministero parrocchiale, se cioè egli adempia tutti gli uffici di Parroco, ossia se osservi la legge della residenza, se applichi le Messe per il popolo, se assista spiritualmente gli infermi, se tenga in ordine i registri parrocchiali ed altro.

24

Se un Religioso sarà fatto Parroco o Vicario Curato prima di aver terminato il quinquennio degli esami a norma del canone 590, ed i Superiori trascureranno di farglielo compire, l' Ordinario del luogo, in virtù della giurisdizione su di esso, può ricorrere alla Sacra Congregazione dei Religiosi e farli chiamare all' osservanza della prescrizione canonica, quando non sia egli stesso incaricato di supplire alla loro negligenza a norma del can. 130, § 1 (1).

25

§ 1. — I Vicari Curati ed i Religiosi Parroci sono soggetti all' Ordinario del luogo anche in ciò che riguarda la soluzione dei casi mensili, a norma del can. 131, nonostante che essa si faccia anche nella loro casa religiosa a norma del can. 591.

§ 2. — Ottemperando essi agli ordini dell' Or-

(1) Pontif. Com. authent. Cod., Can. interpret., die 14 julii 1922. - Acta Ap. S. 1922, pag. 526.

dinario del luogo in quanto Parroci, non sono poi tenuti alla soluzione del caso stesso nella loro casa religiosa, nonostante che le loro Costituzioni prescrivano diversamente (1).

26

Anche i Vicari Curati, come i Parroci Regolari, hanno il dovere di pagare all' Ordinario del luogo la tassa detta *Cattedratico,* determinata in Diocesi per antica consuetudine o stabilita a norma del canone 1507 (2).

27

Ove l' Ordinario del luogo trovasse riprensibili, nel disimpegno dei doveri parrocchiali, i Vicari Curati o i Parroci regolari, può fare decreti opportuni e comminare pene contro dei medesimi; a ciò per altro egli non ha esclusivo diritto, ma eguale lo ha pure il Superiore di essi, in modo però che se altro fosse stabilito da questo ed altro dall' Ordinario del luogo, cio che ha decretato l' Ordinario deve prevalere (3).

28

I Vicari Curati ed i Parroci Religiosi debbono essere di esempio agli altri nella venerazione della sacra persona del Vescovo proprio, e debbono so-

---

(1) Nessuno è tenuto a fare due volte ciò che è comandato da una e medesima legge per lo stesso motivo.

(2) Can. 1504.

(3) Can. 631, § 2.

pratutto evitare di parlare con chiunque e per qualsiasi ragione, meno che rispettosamente di lui.

CAPO IV.

Dei diritti e dei doveri ministeriali dei Vicari Curati e dei Parroci.

ART. 1.

Dell' amministrazione dei SS. Sacramenti.

29

§ 1. — Fatta eccezione del Battesimo e del Matrimonio, l'amministrazione dei SS. Sacramenti nelle chiese parrocchiali dei Religiosi, spetta ugualmente al Vicario Curato come ai Religiosi della comunità.

§ 2. — Gli uni e l'altro, perciò, con i suoi Cooperatori, ove ne abbia, debbono, in circostanze di concorso di popolo prestarsi esemplarmente e finchè occorrerà, specie per le sacramentali confessioni.

§ 3. — Se il Vicario Curato ed i suoi Coadiutori non dessero su ciò il buon esempio, dovranno richiamarsi all' ordine dal Superiore locale, e, se non si emendassero, se ne deve rendere consapevole il Superiore maggiore.

30

Ogni qualvolta che il Vicario Curato o il Parroco sarà legittimamente richiesto dai suoi parrocchiani dell'amministrazione dei SS. Sacramenti,

dovrà loro amministrarli per stretto dovere di giustizia (1).

31

Sebbene per causa giusta e ragionevole la SS. Comunione possa portarsi privatamente da

(1) Can. 467, § 1. — Il Parroco e tutti coloro che in qualche modo hanno cura di anime, per il fatto stesso che ne assunsero la cura, si obbligarono a procurarne il vantaggio spirituale, stipulando con ciò un quasi-contratto. Ora, il bene delle anime si procura sopratutto con i Sacramenti, che sono i veicoli della grazia per la loro santificazione. E' chiaro quindi che l'obbligo di amministrare i Sacramenti per parte del Parroco e Vicario Curato non ha origini da carità, che in certi casi può obbligare a ciò qualsiasi sacerdote, ma da stretta giustizia.

Tale obbligo è più o meno grave secondo la necessità in cui le anime affidate alla loro cura possono trovarsi E' *gravissimo*, ossia debbono amministrare i Sacramenti anche con seria probabilità di perder la vita, allorchè le anime loro affidate versano in tale pericolo di salvarsi, che senza dei Sacramenti la loro salvezza è moralmente impossibile o per lo meno molto difficile. E' *grave*, e debbono perciò amministrare i Sacramenti stessi anche con grave incomodo quando ne sono legittimamente richiesti per una necessità comune, come per togliersi dal peccato, per devozione od altra utile causa.

Bene inteso però che l'obbligo di amministrare i Sacramenti anche con pericolo della vita si riferisce solo ai Sacramenti assolutamente necessari alla salute, cioè al Battesimo ed alla Penitenza, ai quali è da unirsi l'Estrema Unzione ma solo per il caso che siasi moralmente certi dello stato di peccato di qualche moribondo, e non sia possibile amministrargli il Sacramento della Penitenza.

ualsiasi Sacerdote, con la sola licenza, almeno esunta, di chi ha custodia dell' Eucarestia (1); ure, quando debba portarsi agli infermi di Parcchia, fuori di casi eccezionali, sarà pensiero di iunque ne sia richiesto, prevenire il Vicario Cuto ed anche, se egli lo gradirà, cederne a lui incarico.

32

In circostanze speciali in cui al Vicario Cuto o al Parroco, nonostante che abbiano Coopetori, non sia possibile assistere tutti i fedeli in ticulo mortis, od in altre urgenti circostanze, il uperiore locale è obbligato a dargli gli aiuti nessari (2).

33

Se non avrà espresso incarico dal Superiore cale, il Vicario Curato in niun modo potrà ingersi nell'amministrazione ordinaria dei Sacramenti Religiosi e persone della casa, come pure nel ortare il Viatico e dare l' Estrema Unzione ai mesimi, essendo tutto ciò di esclusivo diritto del uperiore locale (3).

34

Spetta al Superiore locale conservare e custore la SS. Eucaristia; ma perchè il Vicario Cu-

(1) Can. 849, § 1.
(2) Can. 415, § 5; cfr. cann. 609, § 1; 938, § 2; 939.
(3) Can. 514, § 1.

rato sia libero nell' amministrazione di questo S cramento, ha diritto a tenere presso di sè u chiavina del Ciborio (1).

Art. 2.

Delle feste e delle sacre funzioni.

35

Nelle Parrocchie religiose, tanto la comun dei Frati quanto il Vicario Curato hanno diritto fare le proprie feste e le proprie funzioni cultu avendo cura però di non recarsi reciprocame impedimento (2).

36

§ 1. — Le feste sacre solite a farsi ne chiese parrocchiali dei Religiosi, sono parocchi conventuali e miste.

§ 2. — Sono parrocchiali le feste:

1.° Del Titolare della Parrocchia;

2.° Dei Titolari di oratori o chiese dipendenti da Parrocchia;

3.° Dei Santi o divini misteri che il popolo consuetudine ha da lungo tempo sempre fat o che per devozione, con l' accordo del Vica Curato, volesse fare;

4.° Delle quarantore.

---

(1) Can. 415, § 3, n. 1.

(2) Can. 415, § 4.

§ 3. — Sono conventuali le feste:

° Del S. Fondatore della Religione;

° Del Patrono della Religione o della Provincia;

° Di qualche festa speciale dell' Istituto;

° Dei Patroni del Terz' Ordine ed altre del Terz' Ordine e Pie Unioni dipendenti dai Religiosi;

° Dei vari Santi dell' Ordine od Istituto;

° Che fossero ordinate dai Superiori della Religione.

§ 4. — Sono miste le feste:

° Di Capo d' Anno;

° Dell' Epifania;

° Di Pasqua;

° Dell' Ascensione del Signore;

° Della Pentecoste;

° Del Corpus Domini;

° Dell' Assunzione della Madonna;

° Di tutti i Santi;

° Della Natività del Signore.

37

§ 1. — Le sacre funzioni che si fanno o posono farsi nelle chiese di Parrocchia dei Religiosi ono parrocchiali, quasi-parrocchiali, conventuali miste.

§ 2. — Le funzioni parrocchiali, o riservate l Parroco, purchè il diritto non disponga diveramente, sono (1):

(1) Can. 462.

1.° Conferire solennemente il Battesimo;
2.° Portare pubblicamente nella propria Parrocchi la SS. Eucarestia agli infermi;
3.° Portare l' Eucarestia agli infermi in forma d Viatico, sia privatamente che pubblicamente;
4.° Amministrare l' Olio Santo a coloro che si tro vano in pericolo di vita, ferme però le eccezion stabilite dai cann. 514, § 1; 848, § 2; 938, § 2 (1
5.° La pubblicazione delle sacre Ordinazioni e de Matrimoni, come pure la benedizione dei Ma trimoni stessi;

---

(1) Le eccezioni qui stabilite sono:

1° Amministrare il Viatico e l' Estrema Unzione ai R ligiosi professi, ai Novizi e a coloro che hanno preso dimor nella casa religiosa (can. 514, § 1);

2° Portare pubblicamente l' Eucarestia agli infermi i caso di necessità (cann. 848, § 2; 938, § 2).

Nel primo caso l' amministrazione dei SS. Sacramen spetta al Superiore locale della casa medesima; nel second a qualsiasi Sacerdote che si trovi nel caso stesso.

Relativamente a coloro che hanno preso dimora in un casa religiosa « in domo religiosa diu noctuque degentibu causa famulatus aut educationis aut hospitii aut infirmae v letudinis » (can. 514, § 1), devesi osservare che non è nece saria una dimora protratta almeno un giorno, ma basta ch nella casa stessa siano stati ammessi e rimasti coll' inte zione di starci almeno un giorno.

Sotto il nome poi di « domus religiosa », qui è da inte dersi non un ospizio, una scuola separata dal convento ec ma una vera e propria casa sia formata che non formata. Cfr. P. Ludovicis I. Fanfani, De Iure Religiosorum n. 41 Taurini - Romae, 1925.

6.° Fare i funerali a norma del can. 1216;
7.° La benedizione delle case nel sabato santo o in altro giorno secondo le consuetudini;
8.° La benedizione del fonte battesimale nel sabato santo, condurre le sacre processioni fuori della chiesa, dar le benedizioni fuori della chiesa con pompa e solennità, se però tutte queste funzioni non le faccia da se stessa la comunità religiosa (1);
9.° Quelle solite a farsi nelle feste parrocchiali, di cui nella norma precedente § 2.

§ 3. — Le funzioni quasi-parrocchiali sono:
1.° Quelle che precedessero e susseguissero le feste parrocchiali, di cui nella norma precedente, § 2, come tridui, novene, ottavari od altre;
2.° Quelle che il Vicario Curato fa o credesse di fare per il bene spirituale del popolo, come l' ora di adorazione, i mesi di marzo, novembre, e simili non fatti anche dalla comunità religiosa;
3.° Quelle solite a farsi per le pie associazioni dei fedeli, dipendenti dalla Parrocchia, come la Buona Morte, l' Agonia od altre;
4.° Quelle solite a farsi in preparazione o in circostanza della prima comunione;
5.° Le Rogazioni;
6.° Quelle che in circostanze speciali fossero ordinate ai Parroci dal Vescovo o dalla Sede Apostolica;

(1) Cfr. Can. 609, § 1; 415, § 2, n. 3; 462, n. 7.

7.° Quelle che il popolo ordinasse o volesse per qualche giusta causa, come funzioni per implorare la pioggia, di ringraziamento e simili.

§ 4. — Le funzioni conventuali sono:

1.° Quelle inerenti alle feste conventuali di cui alla norma precedente, § 3;

2.° Quelle che antecedono e susseguono le dette feste, come tridui, novene, ottavari ed altre;

3.° Quelle fatte in onore di qualche Santo dell' Ordine od Istituto, a meno che non fossero di origine parrocchiale a norma del § 3, n. 2;

4.° Le funzioni ordinate in chiesa ai Religiosi, come tridui a qualche Santo, scoprimento della Madonna, tridui alla medesima, Esposizioni pubbliche e private del SS. Sacramento, ordinate da persone private e non dal popolo a scopo parrocchiale.

§ 5. — Le funzioni miste sono:

1.° Quelle solite a farsi nelle feste miste, di cui alla norma precedente, § 4;

2.° Le funzioni solite a farsi nei giorni delle feste ordinarie, specie la sera, come i sacri vespri, benedizione col SS.mo od altre;

3.° Il mese di Maggio, di Ottobre ed altri che la comunità religiosa facesse col popolo;

4.° Quelle in suffragio dei defunti il 2 Novembre e giorni seguenti o antecedenti.

38

§ 1. — Le spese occorrenti per le feste e funzioni parrocchiali o quasi-parrocchiali sono a ca-

rico della Parrocchia, di chi le ordinasse e delle rispettive associazioni.

§ 2. — Le spese per le feste e funzioni conventuali sono a carico della comunità religiosa.

§ 3. — Le spese per le feste e funzioni miste vanno a carico per due terzi della Parrocchia, e per l' altro della comunità religiosa.

39

§ 1. — Occorrendo, in circostanza di feste e di funzioni parrocchiali o quasi-parrocchiali, chiamare persone di fuori, il Vicario Curato si rivolgerà al Superiore locale perchè voglia chiamarle.

§ 2. — I Superiori locali, anche in circostanze di vera necessità, sarà bene che per i servizi religiosi nelle loro chiese parrocchiali, si servano preferibilmente di persone del proprio Istituto, a meno che in casi particolari non credano opportuno invitare altri, per dovere di deferenza.

40

§ 1. — I Religiosi della famiglia e di fuori, che prestassero l' opera loro per le feste e funzioni parrocchiali e quasi-parrocchiali, debbono essere in tutto rimunerati come tutti gli altri forestieri che fossero chiamati, a norma delle consuetudini tasse diocesane.

§ 2. — Fra le persone che devono essere equamente rimunerate sono da annoverarsi l' organista, il campanaio, il sagrestano, gl' inservienti ed i cantori.

41

§ 1. — Se in qualche circostanza si desiderasse celebrare con solennità, eccezionalmente grande, qualche festa, il Vicario Curato, di proprio arbitrio non accetti impegni, nè avanzi idee o progetti, se prima non si è inteso col Superiore locale.

§ 2. — Il Superiore locale non potrà approvare progetti di simil genere se, tutto ben calcolato, non sia sicuro che la festa non può farsi, senza che la comunità religiosa vada soggetta a danni o sacrifici non ordinari.

42

§ 1. — Come i Religiosi per nulla debbono ingerirsi in feste o funzioni parrocchiali, così il Vicario Curato, se non sarà in qualche caso incaricato dal Superiore, non avrà alcuna inframittenza in tutto ciò che riguarda le feste o funzioni conventuali.

§ 2. — Per le feste e funzioni di carattere misto, in quanto al funzionare, è da rimettersi in tutto alla prudente e fraterna intesa fra il Superiore locale e il Vicario Curato.

§ 3. — Se questa intesa non si potesse raggiungere, si ricorra nei singoli casi al Superiore maggiore, il quale darà la decisione.

§ 4. — Se non ci fosse tempo a ricorrere, si faccia come vorrà il Superiore, salvo il diritto di ricorso.

43

Le feste miste non potranno celebrarsi con pompa straordinaria, se non in conformità di quanto fu detto alla norma 38, § 3, e non vi sia il perfetto accordo tra il Superiore locale e il Vicario Curato.

44

§ 1. — È dovere del Superiore locale invigilare attentamente perchè le sacre funzioni nella chiesa siano fatte dal Vicario Curato con tutta diligenza e decoro, in conformità della sacra liturgia (1).

§ 2. — Nell' adempire il suo dovere di vigilanza, il Superiore usi molta prudenza, affinchè specie presso i parrocchiani non venga a menomarsi la stima e l' autorità del Vicario Curato.

45

§ 1. — Perchè nella celebrazione delle feste e delle sacre funzioni tutto proceda regolarmente, specie riguardo all' ora in cui dovranno celebrarsi quelle conventuali, parrocchiali e miste, è necessario che il Superiore locale ed il Vicario Curato facciano di unanime accordo un orario per le varie stagioni dell' anno, ed a questo stiano scrupolosamente.

§ 2. — Se nonostante la loro buona volontà, nel fare l' orario per le sacre funzioni, non fosse

(1) Can. 415, § 3, n. 2; cfr. can. 609, § 1.

possibile un accordo, la controversia dovrebbe deferirsi al Superiore maggiore (1).

Art. 3.

Delle sante Messe, degli Uffizi e dei pii Legati.

46

§ 1. — I Vicari Curati e i Parroci faranno di tutto perchè nei giorni festivi, oltre la Messa parrocchiale e quelle per le quali ci fosse a tale scopo l' elemosina corrispondente, non ne manchi quel numero, che sarà richiesto dalla necessità della popolazione.

§ 2. — Se l' elemosina ci fosse, ma, attesi i tempi, non più sufficiente, e si volesse continuare a dire al popolo le solite Messe, il Vicario Curato ed il Parroco non saranno tenuti ad aumentare del proprio l' elemosina stessa; ma dovranno supplire o il popolo da se stesso o l' Ordinario diocesano, concedendo almeno di binare e disponendo in modo, che parte dello stipendio disponibile sia dato per lo scomodo al Sacerdote e parte rimanga per soddisfare all' obbligo delle Messe, ridotte dalla competente autorità ad un certo numero.

47

§ 1. — Ove, nei giorni festivi, non sarà possibile dire separatamente la Messa conventuale e

(1) Can. 415, § 4.

parrocchiale, si conceda al Vicario Curato di dire la parrocchiale anche per la conventuale, procurando di combinare in modo che in tutto siano osservate le prescrizioni liturgiche.

§ 2. — Se avvenisse il caso che, ove la Messa conventuale è detta separatamente dalla parrocchiale, il Vicario Curato dovesse, per qualche speciale circostanza, celebrare o funzionare nell' ora stessa della conventuale, ne dia per tempo avviso al Superiore, il quale possibilmente sposterà l' orario del coro.

48

§ 1. — Nelle domeniche e feste di precetto e nelle principali feste dell' Ordine, se si canti solennemente la Messa, questa terrà il posto della conventuale e sarà preceduto da Terza e dall' Asperges.

§ 2. — La Messa parrocchiale in questo caso dovrà esser celebrata come privata relativamente alle commemorazioni e alle preces post Missam (1).

49

§ 1. — Il Vicario Curato e il Parroco come ogni altro religioso sono tenuti ad applicare ogni giorno la santa Messa secondo l' intenzione del Superiore locale, fatta eccezione di quei giorni di cui alla norma 51, § 2, a meno che le rispettive Costituzioni non dispongano diversamente.

---

(1) S. R. C. 30 Iun. 1896, Decr. n. 3921.

§ 2. — Quando saranno richiesti di qualche applicazione personale per i giorni in cui, a norma delle Costituzioni, dell'applicazione non possono disporre, od a cui talvolta sia annessa qualche funzione od uffizio, non prendano impegni se non d'intesa col Superiore, il quale non potrà negare il consenso se non per gravi ragioni, ancorchè ciò si ripeta frequentemente ed il Parroco debba così andare spesso alla propria Parrocchia.

50

§ 1. — Nè il Vicario Curato nè il Parroco si ingeriranno in modo alcuno nella direzione delle sante Messe dei Religiosi, a meno che non avessero l'ufficio di direttore delle medesime, assegnato loro dalla competente autorità.

§ 2. — Richiesti perciò di celebrare le sante Messe o di fare Uffizi ordinari, debbono, come ogni altro Religioso, prendere senza impegni determinati la rispettiva elemosina e portarla al Superiore o ad altri, a norma delle Costituzioni, come pure porteranno l'elemosina delle Messe dette in conformità della norma precedente, § 1.

51

§ 1. — I Parroci e i Vicari Curati religiosi nei giorni stabiliti dal diritto hanno il grave obbligo di applicare la Messa per il popolo, nè il Superiore potrà disporre diversamente (1).

---

(1) Can. 466; cfr. can. 339; S. C. C. *Wratislavien* die 13 Jul. 1928 - Acta Ap. S. 1919, p. 46 ss.

§ 2. — I giorni stabiliti dal diritto sono:

1.° Tutte le domeniche e feste dell' anno;

2.° Tutte le feste di precetto, e mezze feste soppresse, cioè il secondo e terzo giorno dopo la Pasqua di Resurrezione e dopo la Pentecoste, il giorno dell' Invenzione della Croce, della Purificazione, Annunziazione e Natività di Maria SS., della Dedicazione di S. Michele Arcangelo, della Natività di S. Giovanni Batista; i giorni dei SS. Apostoli Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Filippo e Giacomo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Giuda, Mattia; di S. Stefano Protomartire, dei SS. Innocenti, di S. Lorenzo martire, di S. Silvestro papa, di S. Anna madre della B. Vergine, del Patrono del Regno, del Patrono del luogo (1);

3.° Tutte le feste locali soppresse (2);

4.° Tutte le feste di precetto della Chiesa universale ove fossero legittimamente abolite (3).

§ 3. — Nella festa della Natività del Signore e in tutte quelle feste che cadessero in domenica, basta applicare pro populo una sola Messa (4).

§ 4. — Se una festa è trasportata ad altro giorno in modo che in questo non solo si dica l' Uffizio e la Messa, ma vi sia pure l' obbligo di ascoltare la Messa e di astenersi dalle opere ser-

(1) Can. 339, § 1; cfr. can. 466, § 1.

(2) Cfr. l. c. e Monitore Eccl. vol. 32, pag. 71.

(3) Cfr. Monitore Eccl. l. c.

(4) Cf. l. c. e il Can. 339, § 2.

vili, in questo pure (die ad quem) devesi applicare la Messa; diversamente si applica nell' altro giorno, da cui la festa è stata trasferita (die a quo) (1).

§ 5. — Se un Parroco avesse più Parrocchie unite in modo ugualmente principale o avesse pure l' amministrazione di altre Parrocchie, nei giorni prescritti non ha che l' obbligo di dire una Messa (2).

§ 6. — La Messa pro populo deve celebrarsi personalmente dal Parroco e nella chiesa parrocchiale, a meno che circostanze speciali non consiglino o esigano diversamente (3).

§ 7. — Quando legittimemente il Parroco si trova assente nei giorni che deve applicare pro populo, può fare applicare la Messa al Sacerdote che ne tiene le veci, nella chiesa parrocchiale il giorno stesso dell' obbligo, e può anche dirla lui nel luogo ove si trova (4).

§ 8. — Solo l' Ordinario diocesano può, per giuste ragioni, permettere che il Parroco applichi la Messa pro populo in un giorno diverso da quello in cui dovrebbe applicarsi (5).

§ 9. — Quel Parroco che per qualsiasi ragione non avesse applicate le Messe pro populo, ha l' obbligo di applicarle quanto prima (6).

---

(1) L. c. § 3.
(2) Con. 466, § 2; l. c., § 5.
(3) Can. 466, §§ 1 e 4.
(4) Can. 466, § 5.
(5) Can. 466, § 3.
(6) Can. 339, § 6.

52

In caso di infermità o di impotenza, il Vicario Curato ed il Parroco religioso non potranno ad arbitrio incaricare qualsiasi Sacerdote ad applicare pro populo, ma si dovranno rivolgere al Superiore locale, perchè supplisca, o dar l' incarico, con l' intesa di lui, al Coadiutore o ad uno dei Coadiutori, se ne ha.

53

La soddisfazione dell' obbligo di applicare la Messa pro populo risulterà dal registro, che il Vicario Curato ed il Parroco dovranno tenere e presentare in sacra Visita ai Superiori, a norma dei sacri canoni e delle Costituzioni.

54

Per gli uffizi da farsi *in die obitus, tertia, septima, trigesima* ed *anniversario,* come pure per le Messe da dirsi o gli uffizi da farsi per conto della cassa del Purgatorio, si rilasci tutto, ove non siano consuetudini in contrario, in arbitrio del Vicario Curato, e solo basterà che egli avvisi il Superiore locale, indicandogli il giorno e l' ora della celebrazione e se le famiglie, oltre i Sacerdoti della comunità, vogliono anche Sacerdoti di fuori e quanti, ai quali potrà far l' invito il Vicario Curato stesso.

55

§ 1. — Fuori del caso in cui le famiglie, per la celebrazione delle sante Messe, volessero fare

invito generale o chiamare un certo numero d
Sacerdoti, agli uffizi ordinari, fatti nelle chies
parrocchiali dei Religiosi, possibilmente non si in
vitino Sacerdoti estranei.

§ 2. — Quando gli interessati, oltre i Sacer
doti della famiglia, ne volessero altri, l' invito l
farà il Vicario Curato di intesa col Superiore.

§ 3. — Se il numero delle sante Messe, or
dinate per il giorno dell' Uffizio oltrepassasse i
numero dei Sacerdoti della famiglia, e gli interes
sati non ordinassero di chiamare altri, si preven
gano costoro che, non potendosi dire tutte le Mess
nel giorno dell' Uffizio, le rimanenti saranno dett
quanto prima.

56

Spetta esclusivamente al Superiore maggiore,
per lui al Superiore locale, darsi cura che a su
tempo siano soddisfatti i pii legati di sante Mess
o di uffizi, che comunque fossero stati fatti all
chiesa parrocchiale religiosa (1).

ART. 4.

Dell' istruzione religiosa al popolo, della predicazione e dell' azione cattolica.

57

§ 1. — Dovendo il Parroco religioso ed
Vicario Curato attendere all' istruzione religios

(1) Cfr. cann. 1550; 1546, § 1.

i fanciulli e degli adulti e predicare al popolo, ocurino i Superiori di non impegnarli nei giorni stivi e possibilmente anche nei giorni feriali, seb- ne possa presumersi che nulla di speciale vi sia fare in Parrocchia (1).

§ 2. — E' tuttavia conveniente che in casi necessità, come i Religiosi si prestano per i Vi- ri Curati e per i Parroci, così questi si prestino per casa religiosa e vadano, anche nei giorni festivi, far prediche od altro, purchè ciò non facciasi itualmente e si provveda convenientemente al rvizio della Parrocchia.

58

I Vicari Curati e i Parroci religiosi che, a rma del can. 1334, avessero bisogno dell' aiuto i Religiosi per l' insegnamento del catechismo, rivolgano direttamente al Superiore locale, e solo l caso che questi desse loro un rifiuto non giu- ificato, potranno ricorrere al Superiore maggiore, egandolo a provvedere secondo il bisogno.

59

I predicatori, che occorressero per predicazioni rrocchiali, fuori di casi del tutto eccezionali da conoscersi dal Superiore locale, sarà conveniente e siano scelti tra i Religiosi del proprio Ordine.

60

Il Vicario Curato si guarderà bene dall' invi- re di proprio arbitrio Sacerdoti a predicare anche

(1) Cann. 1329, 1344.

se Religiosi del proprio Ordine; ma per tutte predicazioni, sia ordinarie che straordinarie, si volgerà al Superiore locale al quale spetta pr vedere in conformità della norma 39.

61

§ 1. — Il Parroco religioso è libero di p dicare nella propria Parrocchia quanto e qua vuole, facendo pure da sè le predicazioni per quali è solito chiamarsi il predicatore.

§ 2. — Il Vicario Curato potrà predicare ne chiesa parrocchiale religiosa alle Messe e funzi parrocchiali, e potrà pure far le predicazioni lite a farsi dai predicatori chiamati a tale sco ma non potrà predicare nelle feste e funzioni c ventuali o miste, se non ne abbia ottenuto il p messo dal Superiore locale.

62

Se si credesse opportuno o fosse necessa introdurre nuove predicazioni o fare qualche p dicazione straordinaria, ciò non potrà farsi dal cario Curato senza essersi su tutto inteso col periore locale.

63

Riguardo all' alloggio, mantenimento ed o rario dei predicatori, chiamati per le predicazi nelle chiese parrocchiali religiose, può, ad esem stabilirsi che il convento sia obbligato a dare gratuitamente vitto, alloggio ed applicazione lib

tti i giorni, senza in nulla toccare l' onorario o anto si raccogliesse per formarlo.

64

§ 1. — E' grave dovere dei Vicari Curati e i Parroci lavorare con saggezza ed energia nel mpo dell' azione cattolica, procurando di non re- re disturbi riguardo alla clausura, alla disciplina golare ed alla necessaria libertà dei Religiosi.

§ 2. — Quando, in casi particolari, di tutto ò vi sia pericolo o morale certezza, nulla si faccia nza prima avere presi i necessari accordi col periore locale.

65

Sebbene la comunità religiosa non abbia alcun bligo di ceder locali propri a scopo di Società ttoliche od altro, e molto meno di fabbricarne, re i Superiori locali procurino di agevolare su ò l' opera dei Vicari Curati anche con qualche crificio, previa intesa col Superiore maggiore.

ART. 5.

Della residenza.

66

§ 1. — I Parroci regolari e i Vicari Curati nno il dovere come ogni altro Religioso, di dimo- re abitualmente nel convento o casa ove sono di fa- iglia, ed hanno pure l'obbligo della residenza nella opria Parrocchia a norma del can. 465, § 1 (1).

(1) Can. 606, § 2.

§ 2. — Con tutto ciò i Parroci regolari, n
potendo i Religiosi abitare abitualmente fuori
convento, risiederanno, per indulto speciale, anzic
in Parrocchia, nella casa o convento viciniore (

67

Nonostante che anche ai Parroci e Vicari C
rati religiosi siano concessi dal diritto due me
continui o interpolati, di vacanze o assenze dal
Parrocchia, di queste — specie in quanto importa
l'assenza della propria casa o convento — non p
tranno usufruire se non nei modi e nella quanti
determinati dai loro Superiori regolari, a norm
delle proprie Costituzioni (2).

---

(1) Vedasi la norma 4, § 3.

(2) Cann. 465, § 2; 630, § 1. — Per la computazione d
tempo dei due mesi di vacanze, concesse ai Parroci dal diritt
tengansi queste norme:

1.ª Se l'assenza dei due mesi è continua, i mesi si pre
dano come sono nel calendario, computando il tempo d
momento dell'assenza al momento del ritorno; se invece
interpolata, la settimana si considera di sette giorni, n
computati da mezzanotte a mezzanotte, ma da momento
momento, e il mese di trenta giorni, computati pure da m
mento a momento (can. 34, § 2).

2.ª Le ore che sopravanzano ai giorni, alle settimane
al mese non si considerano, ossia non si uniscono al tem
successivo. Così chi si assentasse alle ore 10 del lunedì e t
nasse alla Parrocchia il mercoledì alle ore 20 sarebbe sta
assente solo due giorni. — Cfr. A. VERMEERSCH-CREUSEN. E
tome Iuris Canonici, Tom. I, n. 416. Mecliniae-Romae 192

3.ª Se l'assenza di due mesi continui cadesse nei d
ultimi mesi dell'anno, non si potrebbero questi unire imm
diatamente ai due mesi primi dell'anno successivo, pre
pure come vacanze, rimanendo così assenti dalla Parrocch
quattro mesi continui.

68

§ 1. — Per l'assenza di un tempo continuo di più di una settimana, il Parroco e Vicario Curato, fermo quanto prescrivesi nella norma 15, oltre una causa legittima dovranno avere la licenza in iscritto dell'Ordinario del luogo ed il permesso del proprio Superiore, a norma delle Costituzioni (1).

§ 2. — Anche se per causa grave il Vicario Curato o il Parroco dovesse assentarsi repentinamente per un tempo superiore ai sette giorni, dovrà quanto prima avvisare l'Ordinario del luogo ed il Superiore regolare, fermo sempre, quanto è stabilito alla norma 15 (2).

CAPO V.

Dei beni temporali delle chiese e della loro amministrazione.

ART. 1.

Dei beni immobili delle chiese e della loro amministrazione.

69

Delle chiese, affidate alla Religione, altre hanno la dote di beni immobili ed altre sono congruate (3).

---

(1) Can. 465, § 4.

(2) Ivi, § 5.

(3) La congrua è un assegno in natura o in danaro allo scopo di assicurare un conveniente sostentamento a quelle persone sacre che hanno cura di anime. Quest'assegno, che troviamo fino dai primi secoli della Chiesa, ebbe

70

I Parroci religiosi (persone fisiche e persone morali) per indulto apostolico, entrano legittimamente in possesso del beneficio ed hanno lo stretto diritto, come ogni altro Parroco, ai frutti annessi al medesimo, come lo stretto dovere di amministrarne i beni (1).

71

Le spese di ordinaria amministrazione vanno a carico del Parroco (persona morale e fisica); le spese straordinarie, posto che il Parroco non le faccia coi frutti del beneficio, non potrà farle con la dote del beneficio stesso se non ne abbia, nei singoli casi, il permesso dell' Ordinario del luogo o della Sede Apostolica secondo che il valore oltrepassa o no le 30.000 lire (2).

---

successivamente a subire varie modificazioni a seconda che venivasi a stabilire la proprietà ecclesiastica. La congrua però, come vige al presente, quale retribuzione governativa, ebbe principio allorchè l' autorità civile cominciò a sopprimere le corporazioni religiose ed a vendere i beni della Chiesa. Allora molte Parrocchie si trovarono spogliate di rendite, ed i governi dovettero provvedere a riparare, almeno in parte, assegnando delle congrue o supplementi di congrue a carico dei vari enti morali che avevano approfittato di quelle spogliazioni di beni. Ne venne così fuori un complesso di provvedimenti legislativi e di decreti sovrani che in molti luoghi sono tuttora in vigore.

(1) Cann. 1472, 1476.

(2) Cann. 1477, § 1; 1532, §§ 1, 2, 3.

72

In casi eccezionali di debiti da contrarsi, di alienazioni, vendite, oppignoramenti, permute, enfiteusi, ipoteche, locazioni di beni stabili, si ricordino i Parroci (persone morali o fisiche) di osservare in tutto le prescrizioni contenute nei cann. 1529-1543 (1).

---

(1) Sebbene queste prescrizioni canoniche siano non poche, pure, attesa la loro eccezionale importanza, le riassumiamo qui brevissimamente.

1.° *Alienazione.* — L' alienazione di ciò che il diritto non vieta di alienare è *illecita,* se prima non ne sia stata fatta la stima in scritto da persona competente, se non vi sia una causa urgente o evidente utilità della chiesa od anche da fare qualche opera di pietà, e se in fine non si stia alle altre opportune cautele che, secondo le circostanze, dovranno prescriversi dal legittimo Superiore, perchè non ne venga dànno alla chiesa; è *illecita* e *invalida,* se manca il permesso della competente autorità (can. 1530). Per autorità competente in questo caso s' intende la Sede Apostolica quando si tratta di alienare cose preziose o che hanno un valore eccedente le lire trentamila; e s' intende l' Ordinario del luogo quando il valore è fra le tremila e le trentamila, purchè ci sia il consenso del Capitolo della Cattedrale, del Consiglio di amministrazione e degli interessati, come pure quando il valore stesso non è superiore alle lire mille, udito però il Consiglio di amministrazione, se non si tratti di cosa da poco, nonchè degli interessati (can. 1532). Tale permesso sarebbe nullo se, ove si trattasse di cosa divisibile, non si esprimessero le parti già alienate (can. 1532, § 4). Data poi la stima suddetta, non è lecito alienare la cosa al di sotto della stima stessa; perciò la vendita deve esser fatta all' asta, o almeno notificata al pubblico, a meno che, date le circo-

73

Se ai Superiori non piacerà disporre diversamente, il Religioso Parroco delle chiese secolari, essendo il naturale amministratore del beneficio,

---

stanze, non si credesse di fare diversamente; ed in ogni modo la cosa deve cedersi a chi, tutto considerato, dà di più, procurando poi di collocare la pecunia in modo sicuro e fruttifero per la chiesa (can. 1531).

Tutto questo è da farsi non solo nell' alienazione propriamente detta, ma anche in qualsiasi contratto per il quale la condizione della chiesa venisse e peggiorare (can. 1533). Che se l' alienazione fosse fatta contro le prescrizioni suddette, la chiesa avrebbe azione *personale* contro l' alienante e i suoi eredi, e *reale,* in caso di alienazione invalida, contro qualsiasi possessore, salvo il diritto del compratore contro chi alienò invalidamente: diritto questo del quale può usare l' alienante, il suo Superiore, il successore nell' ufficio dell' uno e dell' altro e in fine qualsiasi cherico addetto alla chiesa così dannificata (can. 1534).

2.° *Oppignoramento, ipoteca, debiti.* — Se per legittima causa dovessero appigionarsi o ipotecarsi dei beni della chiesa o far debiti, di ciò deve dare la licenza, come sopra, il Superiore, esigendo che prima siano ascoltati tutti gli interessati e dandosi cura che il debito sia estinto quanto prima, determinando le rate annue per l' estinzione stessa (can. 1538).

3.° *Vendita.* — E' proibito di vendere i beni immobili della chiesa ai propri amministratori e ai loro congiunti in primo e secondo grado di consanguineità e di affinità (can. 1540), e di tener conto della loro benedizione e consacrazione, se l' avessero (can. 1539, § 1).

4.° *Permuta.* — E' in facoltà degli amministratori far la commutazione dei *titoli al portatore* con altri più od egual-

terrà l' amministrazione da sè; la comunità religiosa, a cui è incorporata una Parrocchia con beni immobili, amministrerà invece i beni stessi per mezzo del Superiore, che è curatore del beneficio;

---

mente fruttiferi, esclusa però qualsiasi sorta di commercio o negoziazione e col consenso dell' Ordinario del luogo, del Consiglio di amministrazione della Diocesi e degli altri interessati (can. 1539, § 2). — Anche nella permuta, come nella vendita, è vietato tener conto della benedizione e consacrazione delle cose (can. 1539, § 1).

5.° *Locazione.* — La locazione, come la vendita, non può mai farsi ai propri amministratori dei beni immobili della chiesa e ai loro congiunti in primo e secondo grado di consanguineità ed affinità e senza speciale licenza dell' Ordinario del luogo (can. 1540). Il contratto poi di locazione dei fondi ecclesiastici deve farsi a norma del Codice Civile delle rispettive nazioni (can. 1529), ed in esso mai si omettano le condizioni circa i limiti da conservarsi, la buona coltivazione, il canone da pagarsi circa le opportune cautele per l' adempimento delle condizioni (can. 1541, § 1). Oltrechè poi per la locazione dei beni ecclesiastici non può, senza il permesso dell' Ordinario del luogo, prendersi il pagamento per oltre sei mesi, *e posto che il valore della locazione ecceda le trentamila lire e si faccia per più di novc anni*), è necessario il beneplacito apostolico (can. 1541, § 2, n. 1); se invece la stessa locazione si fa *per non oltre nove anni* si richiede la licenza dell' Ordinario del luogo col consenso del Capitolo della Cattedrale, del Consiglio di amministrazione e degli interessati (ivi); se il valore è fra *le mille e le trentamila* lire e la locazione *per più di nove anni*, si richiede la stessa licenza dell' Ordinario del luogo ecc. (ivi, n. 2); se la stessa locazione non è *oltre il novennio*, e non si tratti di cosa da poco, si richiede la licenza dell' Ordinario del luogo, udito il Consiglio di amministrazione, e col consenso degli interessati (can. 1541, § 2,

il quale però dovrà amministrare a norma delle proprie Costituzioni (1).

74

§ 1. — L'obbligo di restaurare la chiesa parrocchiale secolare, a meno che non vi siano consuetudini o convenzioni particolari, o per parte di qualcuno non vi siano obblighi, incombe per ordine:

---

n. 2); se in fine il valore *non oltrepassa le mille lire* e la locazione sia *oltre i nove anni*, ci vuole questo ultimo permesso, e se è *al disotto di nove anni*, può farsi dagli stessi amministratori, fattone consapevole l'Ordinario del luogo (can. 1541, § 2, n. 3).

6.° *Enfiteusi.* — Chiunque abbia in enfiteusi beni ecclesiastici non può affrancare il canone senza la licenza del legittimo Superiore ecclesiastico, di cui sopra; e se lo avesse affrancato dovrà lui stesso dare alla chiesa quanto corrisponde al canone (can. 1542, § 1). Per la sicurtà poi del pagamento e dell'adempimento delle condizioni, deve esigersi dall'enfiteuta una cauzione proporzionata, costituendo nello strumento autentico, arbitro il foro ecclesiastico a decidere le controversie che sorgessero fra le parti e dichiarandosi espressamente che i miglioramenti seguono il suolo (can. 1542, § 2).

(1) Can. 1476, § 1. — Posto il principio che il Parroco religioso non può fare atti di proprietà, ci si può domandare se egli possa amministrare da sè i beni del benefizio, senza violare il voto di povertà. — E' chiaro che il Vicario Curato non può amministrare altro all'infuori di quanto è tassativamente stabilito nel diritto, cioè « elemomsias in bonum paroecianorum, aut ecclesiae sitae intra paroeciae fines vel pro scholis catholicis aut locis piis paroeciae coniunctis quovis modo oblatas » (can. 630, § 4; 1182, § 2, le quali può anche ricevere, raccogliere ed erogare. Il vero Parroco poi,

1.° Alla fabbrica, se vi è, e salvo ciò che è necessario al culto divino e all' ordinaria amministrazione della chiesa (1);

---

sebbene sia obbligato ad amministrarli tutti (cfr. can. 1476, § 1), pure deve osservare il voto di povertà « quatenus haec obligatio potest cum muneris sui officii consistere ». E' quindi da vedersi se possa essersi Parroci senza il grave pensiero dell'amministrazione dei beni del beneficio, e la questione è senz' altro risolta. Ora, sebbene in astratto non vedasi in ciò alcuna incompatibilità, pure in concreto è da preferirsi che il Parroco, anzichè un altro Religioso, amministri i beni parrocchiali, e a questo possono autorizzarlo i Superiori, in conformità delle loro Costituzioni o per facoltà speciali.

(1) La *Fabbrica* o *Fabbriceria* che in Toscana dicesi *Opera*, in Sicilia *Maremma*, nel Napoletano *Sagrestia* o *Cappella*, è una istituzione che risale alla metà del secolo XIV, ed è destinata a provvedere alla manutenzione ed alle riparazioni della fabbrica materiale della chiesa e all' acquisto di cera, olio ed altre suppellettili necessarie al culto divino. La Fabbrica costituisce un organo amministrativo soltanto di alcune chiese, ma la personalità giuridica spetta esclusivamente al beneficio parrocchiale od ente parrocchia.

In Italia, per esempio, le Fabbricerie sono ancora in vigore con i loro antichi statuti; onde abbiano le Fabbricerie rette dal decreto napoleonico 30 Dec. 1809, come nelle provincie liguri, parmensi e di Piacenza; le Fabbricerie rette dal decreto italico 15 Dec. 1707, come nel lombardo veneto; le Fabbricerie rette da diverse disposizioni, come nel lucchese, in Sicilia ed in altri luoghi (cfr. Dott. Cesare Badii, *Il Diritto Ecclesiastico Italiano*, Part. I, n. 59, Firenze 1921).

Ecclesiasticamente la Fabbrica:

1.° Deve esser presieduta dal Parroco o Rettore della chiesa, secondo che appartiene ad una chiesa parrocchiale o ad altra; dal Vescovo col suo Capitolo, se appartiene ad una

2.° Al patrono, se vi è;

3.° A chi percepisce frutti provenienti dalla chiesa a norma della tassa diocesana stabilita pro rata delle rendite;

Cattedrale; dal solo Capitolo, se appartiene ad una Collegiata (cann. 1182, § 1; 1183, § 1). Il Parroco o Rettore può anche delegare, purchè il delegato sia ecclesiastico (can. 1183, § 1).

2.° La Fabbrica:

a) Deve vigilare affinchè i beni ecclesiastici a lei affidati non periscano o deperiscano (can. 1523, n. 1):

b) Deve osservare quanto è prescritto sia dal diritto canonico sia dal civile, o che fosse imposto dai fondatori o donatori e dalla legittima autorità (ivi, n. 2);

c) Deve esigere a suo tempo i proventi e le rendite e conservarli in sicuro secondo la mente del fondatore e secondo le leggi o norme vigenti (ivi, n. 3);

d) Deve occupare la pecunia col consenso dell'Ordinario a vantaggio della chiesa (ivi, n. 4);

e) Deve avere il libro delle entrate e delle uscite (ivi, n. 5);

f) Deve avere l'archivio e tenerci i documenti, specie se importanti; dei quali, se è possibile, deve mandar copia all'archivio della Curia (ivi, n. 6);

g) Deve non ingerirsi nell'esercizio del culto nella chiesa (can. 1184, n. 1); nel modo e tempo di sonar le campane e di tenere la chiesa ed il cimitero (ivi, n. 2); nello stabilire come debbono farsi le collette, le denunzie ed altri atti comecchessia spettanti al culto divino e all'ornato della chiesa (ivi, n. 3); nella disposizione materiale degli altari, della mensa per la distribuzione dell'Eucarestia, del pulpito o cattedra, degli organi, del coro, delle sedie, dei sedili, delle cassette per le oblazioni ed altre cose relative al culto (ivi, n. 4); nell'ammettere o no gli utensili sacri od altra cosa destinata sia all'uso, sia al culto, sia all'ornamento nella

4.° Ai parrocchiani, che però l'Ordinario procurerà di esortare, anzi che costringere (1).

§ 2. — Tutte queste cose, con debita proporzione, debbono pure osservarsi per i restauri che occorressero ad altre chiese della Parrocchia.

§ 3. — Il Vicario Curato nulla può mutare nella chiesa ed' edifici annessi, fabbricare di nuovo o fare spese di una certa entità senza il permesso dei Superiori a norma delle Costituzioni.

§ 4. — Per conoscere se vi siano di fatto obblighi per parte sia dell' economato, sia dei comuni, sia di altri, si prendano dagli interessati le necessarie informazioni da persone competenti per pratica o per conoscenza del Diritto Ecclesiastico Nazionale, tenendo anche presente quanto si prescrive nel Codice Civile.

75

§ 1. — I Parroci e gli amministratori dei beni immobili dovranno render conto al Superiore locale di tutta la loro gestione, una volta l'anno in conformità alla norma 76, § 3.

§ 2. — Il sopravanzo, se è in danaro, sarà versato integralmente nella cassa della famiglia re-

---

chiesa o in sagrestia (ivi, n. 5); nello scrivere, custodire, disporre i libri parrocchiali e i documenti appartenenti all'archivio della parrocchia (ivi, n. 6).

(1) Can. 1186, n. 2.

ligiosa; se è fungibile (1), e la famiglia religiosa ne avesse bisogno per proprio uso, potrà prenderlo ed usarne; se è in bestiame o in altri generi non necessari alla famiglia, rimarrà in sospeso fino al futuro resoconto, a meno che non si tratti di bestie delle quali i Religiosi stessi potessero e volessero usufruire, come agnelli, suini, ecc.

§ 3. — Del danaro di sopravanzo, se vi sarà, deve essere lasciata all' amministratore una somma proporzionata all' entità della gestione (fondo colonico), a giudizio del Discretorio o Consiglio della famiglia religiosa; se non vi fosse del sopravanzo, deve darsi all' amministratore quanto si giudicherà necessario per il buon andamento dell' amministrazione: cosa questa da ripetersi ogni qualvolta egli rimanga senza danaro.

76

§ 1. — Per regolarità di amministrazione e per il coscienzioso resoconto di essa ai Superiori, i Parroci ed amministratori in beni immobili o poderi, debbono avere:

1°. Un registro, detto libretto colonico, in duplice copia, una delle quali per l' amministratore ed una per il colono; nel quale debbono essere registrate le spese per acquisto e mantenimento

(1) Diconsi *fungibili* le cose consuntibili al primo uso e che quindi, potendo essere surrogate da altre dello stesso genere, possono consumarsi anche se vi ha l' obbligo della restituzione.

bestiame, vendita del medesimo, spese poderali, ecc.;

2.° Un registro o libro di amministrazione per il resoconto alla fine dell' anno a chi di ragione.

§ 2. — Il registro o libretto colonico, ogni anno, per legge civile, almeno in Italia, deve essere riveduto da un computista civilmente riconosciuto.

§ 3. — Il resoconto annuale al Superiore, di cui alla norma 75, § 1 sarà fatto subito dopo la revisione legale del computista al libretto o registro colonico.

Art. 2.

Dei beni mobili delle chiese e della loro amministrazione.

77

§ 1. — Come dei beni immobili, così dei beni mobili i Parroci (persone morali o fisiche) debbono godere, aver cura e tener l' amministrazione a norma dei sacri canoni (1).

§ 2. — Sono da considerarsi come beni beneficiali, o quasi completamento del beneficio, anche le oblazioni, sia fatte in chiesa spontaneamente senza un fine determinato, sia dovute al Parroco per diritto.

---

(1) Can. 1182, § 3.

78

Tutti i beni dati ai Parroci e ai Vicari Curati per la Parrocchia, li acquistano per essa; gli altri li acquistano come ogni altro Religioso (1).

79

§ 1. — Se non possa provarsi il contrario, le offerte fatte ai Vicari Curati e ai Parroci, devesi presumere che siano fatte alle chiese loro rispettive (2).

§ 2. — La donazione fatta ad una chiesa non può dal Vicario Curato o Parroco ricusarsi senza il permesso dell' Ordinairo regolare o secolare, secondo che la chiesa appartiene o non appartiene ai Regolari (3).

§ 3. — Rifiutata la donazione, per i danni che da tale rifiuto ne venissero, è data facoltà d' azione per la restituzione *in integrum* (che cioè si riporti la cosa allo stato primitivo, ossia si abbia ancora il dovere di accettare la donazione, nonostante il rifiuto) o per la indennità (4).

§ 4. — La donazione fatta alla chiesa e da essa legittimamente accettata, non può revocarsi per ragioni di ingratitudine da parte del Vicerio Curato o del Parroco (5).

---

(1) Can. 630, § 3.
(2) Can. 1536, § 1.
(3) L. c., § 2.
(4) L. c., § 3.
(5) L. c., § 4.

80

§ 1. — Potendo anche i Vicari Curati accettare o raccogliere elemosine *intuitu paroeciae,* a norma del can. 630, § 4, ciò non potranno fare nella loro chiesa parrocchiale, se non dichiarando apertamente quali ne siano gli scopi, in modo che si capisca come i Religiosi in nulla partecipano delle medesime (1).

§ 2. — Solo agli stessi scopi e con le stesse cautele potranno mettersi nelle chiese dei Regolari le cassette fisse o permanenti per raccogliere elemosine, specie quando ciò fosse imposto o raccomandato dall' Ordinario del luogo.

§ 3. — Le cassette poste nelle chiese parrocchiali religiose con l' iscrizione « Per il culto » o simile, ove non si sappia che vanno a vantaggio della Parrocchia o non vi sia un diritto acquisito dell' Opera, pubblicamente conosciuto, sono da riprovarsi; ed in ogni modo, salvi i diritti dell' Opera, le elemosine devono essere amministrate dal Superiore locale (2).

---

(1) Questa, come le norme dei due paragrafi seguenti, riguardano *direttamente* quei Regolari, che hanno per speciale precetto non ricevere nè usare in alcun modo i danari; ma *indirettamente* riguardano un po' tutti, giacchè, anche se non contraria alla Regola, è cosa sconveniente che i Religiosi facciano nelle loro chiese, specie se parrocchiali, questue pecuniarie a proprio vantaggio, e più sconveniente ancora sarebbe confonderle con quelle che il Parroco facesse a scopi parrocchiali.

(2) Can. 1182, § 1.

§ 4. — Non all'Opera, ove essa è, ma ai Vicari Curati o Parroci è strettamente proibito dar seggiole a pagamento nelle chiese per assistere a prediche o a funzioni sacre (1).

§ 5. — E' anche proibito ai Parroci e ai Vicari Curati di vender cera, libriccini, benedizioni, fascicoli, foglietti volanti, a scopo di guadagno e senza le debite facoltà, e solo si potrà permettere che tale vendita sia fatta dai festieri in circostanza di feste per far fronte alle spese delle medesime (2).

§ 6. — Se i fedeli fossero prevenuti, o si potesse ragionevolmente presumere che essi di quel guadagno intendono fare una libera oblazione, la vendita, di cui al paragrafo precedente, potrebbe farsi anche dai Parroci e dai Vicari Curati.

81

§ 1. — Al Parroco o Vicario Curato non è permesso fare donazioni di beni mobili della Parrocchia se non in piccola quantità, conforme alle consuetudini e per giusta causa di rimunerazione, di pietà e di carità cristiana (3).

---

(1) La ragione di questa e della seguente norma sta in ciò che dar seggiole a pagamento, come vendere per guadagnare, è chiaramente un mercanteggiare contro le disposizioni dei sacri canoni (cfr. can. 142).

(2) Can. 142.

(3) Can. 1535 — Anche per l'alienazione, vendita, oppignoramento, permuta, locazioni dei beni mobili ecclesiastici, debbonsi osservare le prescrizioni canoniche riassunte in nota alla norma 72.

§ 2. — Le donazioni fatte contro queste prescrizioni sono revocabili dai successori (1).

82

È proibito strettamente ai Parroci e Vicari Curati dare in prestito cose sacre ad usi ripugnanti alla loro natura (2).

83

§ 1. — Tutte le elemosine date allo scopo di edificare, conservare, restaurare, ornare la chiesa Parrocchiale religiosa coi relativi annessi, sagrestia, oratorio, cappella e simili, spetta al Superiore locale riceverle, ritenerle appresso di sè, raccoglierle e amministrarle (3) sebbene in quanto a edificare e restaurare debbasi dare l'incarico al Vicario Curato, che solo ordinariamente ha veste civile per le pratiche opportune conforme a quanto prescrivesi alla norma 74.

§ 2. — I Parroci possono fare tutto ciò da se stessi (4).

84

§ 1. — Al Vicario Curato spetta amministrare soltanto:

---

(1) L. c.

(2) Can. 1537.

(3) Cann. 630, § 4; 1182, § 1.

(4) Can. 1476, § 1. — E' qui da riconoscere un caso di incompatibilità coll'osservanza del voto di povertà. Dare l'amministrazione ad altri, in casi simili, è praticamente impossibile. — Vedi la norma 88, in nota.

1. Le oblazioni fatte *in commodum paroecianorum*, per le scuole cattoliche o luoghi pii della Parrocchia (1);
2. Le oblazioni fatte in vantaggio di qualche chiesa situata dentro i limiti della Parrocchia, se essa non abbia amministrazione propria distinta dall' amministrazione Parrocchiale, o se non vi siano consuetudini in contrario (2);
3. Le oblazioni fatte a qualche scopo particolare, come per fare una festa, qualche oggetto sacro, od altro, salvo quanto è prescritto alla norma 79, § 1.

85

Le oblazioni fatte a scopi particolari devono usarsi secondo la volontà degli offerenti; quelle fatte nelle cappelle ed oratori, senza scopo determinato, debbono impiegarsi nel culto e ornamento degli stessi oratori o rappelle; le altre debbono amministrarsi secondo il diritto comune, ma se vi fosse qualche legittima consuetudine può starsi a quella (3).

86

Se il Vicario Curato, come il Parroco volessero mettere a frutto o commutare la pecunia avuta *intuitu parocciae*, non possono farlo, se non col

(1) Cann. 630, § 4; 1182, § 2.
(2) Can. 1182, § 2, n. 3.
(3) Vedi la nota alla norma 72.

consenso dell' Ordinario diocesano e del loro Superiore regolare (1).

87

§ 1. — Tutto ciò che riguarda le pie fondazioni o legati pii, come la loro accettazione, amministrazione od altro, spetta ai Superiori regolari a norma del can. 1550.

§ 2. — L' Ordinario del luogo ha tuttavia il diritto di conoscere l' amministrazione dei fondi e dei legati pii, che appartengono alla Parrocchia (2).

88

Ogni qualvolta che il Vicario Curato o Parroco si troverà in bisogno di comprare o vendere, fare contratti o qualsiasi atto di proprietà, sia pure per la chiesa o per la Parrocchia come civilmente investito del beneficio, ha bisogno del permesso del suo Superiore regolare a norma delle proprie Costituzioni (3).

---

(1) Can. 533, § 4.

(2) Can. 535, § 3, n. 2.

(3) Due sono i casi in cui il Vicario Curato ed il Parroco « non obstante voto paupertatis » possono fare degli atti di proprietà, quello cioè indicato dal diritto al can. 630, § 4 e 1182, § 2, qui sopra esposto alla norma 84, e quello genericamente espresso al § 1 dello stesso canone 630 « Religiosus, qui paroeciam regit, sive titulo parochi sive titulo vicarii, manet adstrictus ad observationem votorum et constitutionum, *quatenus haec observatio potest cum muneris sui officiis consistere* ». Vi sono senza dubbio dei casi di

89

§ 1. — La congrua delle chiese, ove queste sono congruate, con relativo aumento e denaro somministrato dal Governo sotto il nome di spese per il culto, dovrà versarsi integralmente nella cassa della comunità, immediatamente dopo che il Vicario Curato ne avrà fatta la riscossione.

§ 2. — Le prestazioni di qualsivoglia natura, meno quelle indicate alla norma 84, devono tutte incorporarsi alla cassa della comunità e amministrarsi dal Superiore come gli altri proventi conventuali, a norma delle Costituzioni.

90

Per le spese ordinarie dei Parroci e Vicari Curati, come elemosine, tasse eventualmente imposte dall' Ordinario del luogo (1), sarà loro abitualmente rilasciata quella somma mensile che, secondo l' importanza della Parrocchia, sarà stabilita dal Superiore locale col suo Discretorio o Consiglio (2).

---

incompatibilità nell' osservanza dei due obblighi, ed in essi cessa, per quanto li riguarda, il voto. Non è bene però rilasciare in tutto e sempre ai Vicari Curati ed ai Parroci il giudizio d' incompatibilità; ed è appunto per questo che le Costituzioni di alcuni Ordini religiosi riservano così genericamente al Superiore il diritto del consenso.

(1) Can. 1356, § 1; 1505.

(2) Per la legittimità dell' uso del danaro come atto di proprietà, ricordisi il già detto nella nota alla norma 88. Un Parroco, in quanto tale, che abbia l' obbligo di non aiutare i bisognosi, non è concepibile. Se per voto non può usare quanto gli occorre per sollevarli, è chiaro che vi è l' incompatibilità, di cui in quella nota è stato detto.

91

§ 1. — I Vicari Curati ed i Parroci saranno tenuti a rendere conto ogni mese della loro gestione al Superiore locale e suo Discretorio o Consiglio.

§ 2. — Per l' esattezza del resoconto circa i proventi e le spese loro occorse, i Parroci ed i Vicari Curati terranno un registro, in cui segneranno dettagliatamente le entrate e le uscite, e al principio di ogni mese, chiusa la gestione del mese precedente, lo consegneranno al Superiore locale con la somma, se vi sarà, eccedente la somma stabilita che loro deve rimanere.

92

§ 1. — Verificandosi che il Parroco o Vicario Curato hanno fatto delle spese circa le quali si impone un prudente silenzio, il Superiore si asterrà dal fare qualsiasi indagine e molto più da esigere schiarimenti.

§ 2. — Tali spese per altro saranno pure segnate nel registro, di cui alla norma precedente § 2, almeno sotto il nome generico v. g. di elemosine, opere di beneficenza, ecc.

93

I Parroci e Vicari Curati terranno pure un altro registro in cui segneranno tutte le oblazioni, di cui alla norma 84, con relativa amministrazione; e questo pure, in forza della vigilanza canonica a lui imposta, dovrà essere consegnato al Superiore locale ad ogni sua richiesta e sempre alla fine di ogni anno.

CAPO VI.

Della custodia delle chiese parrocchiali.

94

§ 1. — Il Parroco è il custode naturale della sua chiesa, perciò a lui spetta averne cura come merita la casa di Dio.

§ 2. — I Vicari Curati nè hanno, nè debbono avere alcuna ingerenza nella custodia della chiesa, che, se è parrocchiale, non cessa per questo di esser religiosa; ma la cura di essa appartiene esclusivamente al Superiore locale, come riassumente in sè i diritti della comunità (1).

95

I Superiori aventi cura delle chiese parrocchiali procurino che per loro incuria non deperiscano, e di fare perciò le necessarie riparazioni a suo tempo, in conformità della norma 83, § 1: cura questa che dovrà essere anche più diligente per le chiese monumentali e per gli oggetti sacri d'arte che vi si trovassero (2).

---

(1) Cann. 415, § 3, n. 3; cfr. can. 609, § 1.

(2) Crediamo utile riportare questi brevi ammaestramenti:

1.º Per riconoscere ed apprezzare come si conviene gli oggetti sacri d'arte, che si trovano nelle chiese affidate ai Regolari, è necessario che i Custodi (Parroci, Rettori, Curati ecc.) ricorrano a manuali d'arte sacra o chiedano il consiglio e il giudizio di persone competenti. Quando non abbiano le cognizioni desiderate intorno all'arte in genere e all'arte

96

§ 1. — Ai Superiori, come a custodi delle chiese, stia molto a cuore la nettezza di esse sia nei pavimenti, sia nei muri, sia sugli altari, specie dove

---

sacra in particolare, diffidino di sè e temano di incorrere in errore.

2.0 In massima siano tutti ben persuasi, che un oggetto vecchio e logoro può valere un tesoro, e uno nuovissimo e luccicante può essere, anzi spesso è, un inganno. Stiano quindi in guardia i Custudi delle Chiese contro l'avido commercio degli incettatori: questi possono spogliare le chiese di oggetti veramente preziosi, offrendone compensi, che agli ignari appariscano un guadagno ma che in realtà sono irrisori, ovvero altri oggetti in cambio che non hanno verun pregio intrinseco.

3.0 Non si facciano mai rinnovamenti o restauri senza dipendere in tutto dall' dntorità ecclesiastica, e in particolare:

a) Non si modifichino, non si lavino, non si vernicino quadri, affreschi, tele o stoffe antiche;

b) Non si passi mai pomice o altro sopra statue, rilievi, marmi di qualunque sorta: non si adoperi mai l'acido nitrico (spirito di sale): l'acqua saponata è sufficiente per conservare i marmi puliti;

c) Non ri rinnovi la doratura o l'argentatura a metalli od altri oggetti antichi, (candelieri, carteglorie, turibuli, reliquiarii);

d) Non si riportino nè si risarciscano ricami, merletti ecc., se prima non si siano consultate persone intelligenti e non si abbiano i regolari permessi.

4.0 Si vada assai cauti nel ripulire i metalli e oggetti di legno dorati.

5.0 Si evitino le polveri di qualunque genere.

6.0 I galloni si lascino intatti, massime gli antichi.

7.0 I parameuti sacri preziosi, come d' ordinario tutte le pianete, stoffe ecc., debbono conservarsi entro armadi asciutti

conservasi la SS. Eucarestia, sia in tutta la sacra suppellettile, sia infine nei locali annessi, come sacrestia, cappelle unite, ecc. (1).

§ 2. — A maggior tutela delle regole igieniche, nelle chiese parrocchiali si pongano avvisi permanenti per i dovuti riguardi alla casa di Dio (2).

---

e difesi dalle tarme, per quanto è possibile distendendoveli, oppure piegando le stoffe senza imprimervi la piegatura.

8.º Non si addossino candele a quadri, a stoffe, veli, tendine ecc.

9.º Non si attacchino su statue, pitture, bassorilievi ecc., ex-voti ed ornamenti che sciupino o sfigurino l' opera d' arte.

10.º Non si addossino, per quanto è possibile, al quadro principale di ciascun altare sottoquadri e statue suppletorie.

(1) Can. 1178.

(2) Per l'attuazione di questa norma riportiamo qui questo breve regolamento:

I. - Per l' ordine.

1.º In ogni chiesa ci sia almeno una persona, designata dal parroco o dal rettore del luogo sacro, che abbia il compito di curarvi l' ordine, la sicurezza e l' igiene.

2.º Si provvederà all' ordine durante i sacri riti, vigilando specialmente dove si accalca il popolo, e dando con prudenza e cortesia avvertimenti, perchè non venga disturbato il silenzio e il raccoglimento dei fedeli.

3.º Nelle grandi affluenze di popolo per feste straordinarie, ecc., si regolerà la circolazione nell' interno della chiesa con maggior vigilanza alle porte, con avvisi stampati o scritti brevi, chiari e ben disposti, e, dov' è possibile, con assegnare l' ingresso e l' uscita da porte differenti; si provvederà alla sicurezza con un prudente servizio d' ispezione, e, quando si creda conveniente, sarà domandato per tempo l' aiuto dei

97

Procurino i Superiori, come custodi delle chiese parrocchiali, che occorrendo fare delle sacre funzioni o la mattina, prima che sia fatta luce,

---

pubblici agenti dell'ordine. Per le comunioni molto numerose, sacerdoti o chierici regolino in modo la circolazione presso il balaustro, che da un lato accedano i comunicandi, da un altro partano i comunicati.

4.0 Gli ingressi alla chiesa siano muniti o di controporte o di bussole, o di porte a chiusura automatica.

5.0 Non si permetta a chi non porta rispetto al luogo sacro di suonar le campane; s'impedisca l'indecente e rumoroso affollarsi di ragazzi all'ingresso del campanile, particolarmente durante le funzioni; e, se l'ingresso al campanile è in chiesa, si tenga chiuso a chiave anche durante il suono delle campane.

6.0 Nel suonar le campane si usi attenzione nel modo per evitare sia disgrazie sia disaccordi sgradeveli e indiscrezioni nella durata, togliendo gli abusi anche se passati in consuetudine, particolarmente circa i lunghi suoni senza intervalli.

7.0 Alla porta principale della chiesa, o in altro luogo patente di questa, si collochi una tavola o quadro per esporvi gli avvisi, che potessero utilmente conoscersi dal popolo, per. es.: orari e ordini per le funzioni, per la scuola catechistica, per le missioni, ecc., rendiconti di confraternite o pie società, divieto alle donne di stare in chiesa e accostarsi ai sacramenti a capo scoperto, obbligo di silenzio, proibizione di entrare in chiesa con vestiti indecenti, con armi o ottrezzi, di sputare sul pavimento, ecc.

8.0 La chiesa, quando debba rimanere aperta ai fedeli nelle ore di oscurità, sia illuminata convenientemente — in particolar modo agli ingressi, e dove in maggior numero

o la sera ad ora tarda, non manchino qua e là dei lumi o lampade accese per comodità dei fedeli e per evitare inconvenienti.

---

si raccolgono i fedeli — e, se è possibile, con lampade elettriche, o con fiamme a gaz, o con lumi muniti di riflettore, sempre curando di evitare ogni pericolo di danno alle persone e alla chiesa nell' uso dei vari mezzi d' illuminazione.

9.° Non si concederà il permesso di aver seggiole o sgabelli o panche per uso privato nelle chiese, specialmente quando ciò per deficienza di spazio o per altro giusto motivo potesse nuocere all' assistenza dei fedeli ai sacri riti. Allorchè si conceda il permesso, si dichiarerà esplicitamente che le seggiole, sgabelli, ecc., tenuti in chiesa, per un uso stabile e non in via eccezionale, diventano proprietà della chiesa stessa.

II. - Per la sicurezza.

10.° Si provveda alla sicurezza del luogo sacro e degli oggetti preziosi, oltrechè con forti serrature e costruzioni resistenti, con inferriate solide ecc., con ispezioni frequenti, con facili comunicazioni fra la chiesa e la canonica o casa del custode, con avvisatori automatici. In casse forti, o in armadi a muro fortemente muniti, si abbia cura di riporre, tostochè sono stati usati, gli oggetti preziosi, i cimeli e quanto potrebbe essere altrimenti facilmente involato. Non si lasci mai incustodita la chiesa quando è aperta, anche se trovasi in luoghi poco frequentati. A contatto con essa non vi sian fienili o materie facilmente infiammabili in quantità notevole. Si avvisino senza frappore ritardo gli agenti per la pubblica sicurezza, allorchè si hanno fondati timori di tentativi delittuosi.

III. - Per l' igiene.

11.° Si abbia cura di arieggiare la chiesa prima e dopo le funzioni sacre, e anche durante le medesime quando sia possibile farlo senza che si determinino delle correnti d' aria

98

§ 1. — In forza della cura che i Superiori debbono avere della chiesa, è anche loro dovere attendere che nulla di indecente in essa avvenga

---

dannose; almeno la maggior parte delle finestre sia con vetrate da aprirsi.

12.0 Con fossati, vespai, rivestimenti impermeabili, ecc., s'impedisca che trasudi umidità dalle mura o dal pavimento della chiesa. Si tolga da questa e dai pressi della medesima ogni causa di cattive esalazioni. Si consiglia d'inverniciare a smalto o ad olio per circa un metro e settanta centimetri d'altezza la balza delle pareti ad intonaco nelle chiese.

13.0 Subito dopo i giorni festivi o di maggior concorso, tutte le chiese saranno spazzate e spolverate nelle panche, confessionali, altari ecc.

14.0 Si raccomanda di usare per i nuovi pavimenti un meteriale impenetrabile, e di protegger da un eccessivo attrito quelli vecchi a mattoni, spalmandoli con olio, o con vernici resistenti, o imbevendoli con una soluzione di silicato di potassa (due prime mani: 1|4 di silicato di potassa e 3|4 di acqua; due altre mani: una metà di silicato e l'altra di acqua).

15.0 Le grate dei confessionali saranno lavate almeno una volta il mese e nei giorni successivi a quelli di maggior concorso o con lisciva bollente o con una soluzione disinfettante.

16.0 Nelle pile l'acquasanta non sia posta in troppa quantità; l'acqua da porvi sia purissima o precedentemente bollita, così dicasi dell'acqua per i battisteri; siano le pile vuotate almeno ogni 15 giorni e ripulite prima di rinnovarvi l'acqua o con lisciva bollente, o con soluzione di sublimato corrosivo all'1 per 1000, o con altro disinfettante. Si sciolga tanto sale nell'acqua da portare in questa la salificazione al 10, o, 15 per mille. Si copra, per quanto è possibile, la superficie dell'acquasanta nelle pile, e si lasci tale apertura che basti a introdurre solo le dita.

o si introduca, come donne malamente vestite, suono di strumenti antilliturgici, bandiere proibite (1).

17.º Si avvertano i fedeli e a viva voce e con cartelli collocati alle porte che è rigorosamonte proibito per rispetto al luogo sacro, per decenza e per motivi d' igiene lo sputare in terra. Si raccomanda di collocare nelle sagrestie e nei cori, e possibilmente anche in chiesa, sputacchiere con disinfettanti.

18.º Si cambino di frequente le tovaglie ai balaustri della comunione e non si permetta che i fedeli pongano a contatto con esse per qualsiasi motivo il viso.

19.º Nelle chiese ove concorrono più sacerdoti a celebrare, ciascuno di essi abbia per proprio uso esclusivo un purificatoio ed un amitto e questi si cambino di frequente.

20.º Si faccia spesso da persona in *sacris* una ripulitura diligente dei calici e vasi sacri usati. Occorrendo, si tenga un calice speciale per qualche sacerdote colpito da malattia infettiva, e un messale, il quale dopo l' uso fattone potrà disinfettarsi.

21.º E' rigorosamente proibito nell' amministrare la SS. Eucaristia di porre le dita in qualsiasi modo a contatto con le labbra o con la lingua dei fedeli.

22.º Nell' amministrazione dell' estrema unzione agli infermi, di morbo contagioso si adoperi un vasetto speciale, che dopo usato dovrà disinfettarsi.

23.º Nelle chiese e sagrestie non si tengano in deposito cadaveri se non siano rinchiusi in cassa di zingo saldata. Nelle bare si abbia cura di isolare il cadavere, se non sia incassato, o con un lenzuolo o con altro.

24.º In caso di malattie infettive e di epidemie si seguano, tanto per l' assistenza agl' infermi, quanto pei trasporti e seppellimenti dei defunti, le prescrizioni delle autorità ecclesiastiche e civili.

(1) Can. 1178.

§ 2. — Si procuri, per quanto è possibile, di evitare la promiscuità di uomini e donne (1), nè si permetta che le donne si pongano a sedere nei gradini degli altari, prendano posto in coro, in presbiterio ed in sagrestia per assistere da questa alle sacre funzioni o trattenervisi a lungo per conversazioni e cose simili.

99

I Superiori locali avranno cura di mettere un avviso permanente in fondo della loro chiesa parrocchiale, indicando a che ora la chiesa si troverà aperta la mattina e a che ora sarà chiusa la sera.

100

§ 1. — Si curino sopratutto i Superiori della custodia del sacro ciborio e della SS. Eucarestia, procurando che mai venga a mancare la lampada accesa, il conopeo al ciborio stesso, il piat-

(1) La promiscuità di uomini e di donne è ormai in molti luoghi fuori d'uso, solo però mentre il popolo ascolta la S. Messa, non già quando assiste ad altre sacre funzioni o quando ascolta la parola di Dio. Nè di ciò i Parroci si dànno molto pensiero, quasi che, per certi inconvenienti, non sia un tempo più propizio questo che quello. Su questo punto non è da far distinzioni di Messe, di funzioni o di prediche ecc.: gli uomini e le donne nella casa di Dio è assoluta convenienza che stiano separati.

tello (1) per la SS. Comunione, e che sia gelosa mente custodita la chiavina del ciborio a norma del can. 1269, § 4.

§ 2. — La lampada deve nutrirsi a norma del can. 1271, e non si può quindi permettere

(1) Sul piattello per la SS. Comunione è stata fatta di recente una discussione abbastanza animata nel periodico « Palestra del Clero » di Rovigo, nei numeri 10 e 17, 192 (10 Aprile e 10 Giugno). — Senza entrare nel merito della discussione, ci pare che con molto senso di praticità sia stato, in molti luoghi, ormai introdotto l' uso del piattello alla Comunione; giacché solo con esso può impedirsi che molti frammenti, visibilissimi anche ad occhio nudo, vadano per terra ed ivi rimangono con evidente profanazione delle sacre specie. E' vero, come è stato detto, che nessuno ha permesso ai Vescovi di concedere che i fedeli tengano in mano il piattello quando, per quei frammenti cadutivi, può equi pararsi alla pisside; ma è pur vero che a nessuno è permesso di non prendere quelle cautele, che sono evidentemente necessarie, perchè quei frammenti non vadano a finire fra la spazzatura o servano di cibo ad animali, come formiche ecc. o siano anche eventualmente calpestati. E allora? Chi pec casi così eccezionali approva le consuetudini, approva anch nel caso nostro quella del minor male (se male è da dirsi), ch cioè un fedele qualunque regga momentaneamente il piattello ove fossero caduti dei frammenti, anzichè questi siano profa nati. E considerando anzi che tale consuetudine è molto estes e che i Vescovi, edotti dall' esperienza, tengono molto a quest mezzo riverenziale verso le sacre specie, non sarebbe che d lodarsi chi introducesse l' uso del piattello ove ancora non E a chi volesse riprenderlo, potrebbe costui rispondere: anch in Roma, sotto gli occhi del legislatore, si fa così.

uso della luce elettrica in luogo della lampada essa (1).

101

Il Superiore locale si dia cura infine che il ono delle campane sia ben regolato, e dovendosi onare per le funzioni d' indole parrocchiale si ia all' orario che, in conformità della norma 45, 1, deve essere fatto e scrupolosamente osservato.

102

Nelle chiese parrocchiali religiose, in cui siste la Fabbrica ed Opera, attendano i Superiori ocali che questa osservi perfettamente quanto

(1) La S. C. dei R. con rescritto 22 Febb. 1916 rimise prudentiae Ordinariorum, ut lampas, quae diu noctuque llucere debet coram Sanctissimo Sacramento, nutriatur, in efectu olei olivarum, aliis oleis, quantum fieri potest vegebilibus, aut cera opum pura vel mixta et ultimo loco etiam ce electrica adhibita ». Questa disposizione fu poi codificata espressamente corretta per l' omissione della luce elettrica, l canone seguente: « Coram tabernaculo in quo Sanctissium Sacramentum asservatur, una saltem lampas diu noctue continenter colluceat, nutrienda oleo olivarum vel cera um; ubi vero oleum olivarum haberi nequeat, Ordinarii ci prudentiae permittitur, ut aliis oleis commutetur, quam fieri potest, vegetabilibus (can. 1271) ». Ora, se secondo canone 2 le leggi liturgiche, in quella parte in cui sono state *pressamente corrette* dal Codice, non hanno più vigore; coe può ancora sostenersi da qualche canonista che anche st Codicem si possa permettere la luce elettrica « coram anctissimo Sacramento? ».

prescrivesi, riguardo alla sua ingerenza nelle cos di chiesa, al can. 1184 (1).

CAPO VII.

Dell' inventario e dei registri parrocchiali.

103

§ 1. — Tutte le chiese parrocchiali affidat alla cura dei Religiosi devono avere un inventari accurato delle cose mobili e immobili specie s preziose, con relativa descrizione e stima (2).

§ 2. — Nelle Parrocchie religiose l' inventari deve essere duplice, uno cioè per ciò che appar tiene alla Parrocchia ed uno per ciò che appar tiene alla casa religiosa.

§ 3. — Quando il Vicario Curato sarà pe prendere possesso della Parrocchia, come alla no ma 12, verificato l' inventario in conformità dell norma 105, lo firmerà e lo farà firmare al Supe riore locale allora in ufficio (3).

104

§ 1. — Il criterio fondamentale con cui dev esser fatto l' inventario per la casa religiosa si che ad essa si assegni:

1.° Ciò che sempre fu ritenuto indubbiamente d sua proprietà;

---

(1) Della Fabbrica e dei suoi diritti e doveri se ne parlato in nota alla norma 74, § 1, n. 1.

(2) Can. 1522, n. 2.

(3) Cfr. can. 1522, n. 2.

.° Ciò che si sa essere stato fatto con l'elemosine proprie della comunità religiosa;
.° Ciò che fu fatto dal Parroco con elemosine, di cui alla norma 89, § 2;
.° Ciò che fu offerto alla chiesa senza altra specificazione, in conformità alla norma 79, § 1 (1);
. Ciò che fu offerto personalmente a qualche Religioso, o alla stessa comunità.

§ 2. — Il criterio invece con cui deve esser atto l'inventario della Parrocchia sarà che a lei ppartenga:
. Ciò che, *nemine reclamante,* fu sempre ritenuto appartenerle;
. Ciò che alla medesima è stato espressamente offerto;
. Ciò che consta essere stato fatto con emolumenti propri della Parrocchia stessa, dai parrocchiani e da altri a scopo di regalo;
. Ciò che fu regalato al Vicario Curato, non come persona privata, ma come Parroco.

§ 3. — La Suppellettile sacra di qualche Vicario Curato, la quale non può provarsi che gli appartenesse o appartenga in qualità di Parroco, è della comunità a norma dei cann. 1299-1300.

105

I Vicari Curati, come i Parroci religiosi, prima di prendere possesso della Parrocchia, si faranno consegnare l'inventario e riscontreranno se gli og-

(1) Can. 1536, § 1.

getti inventariati esistano ancora e in quale stat si trovino.

106

§ 1. — Una copia autentica dell' inventari fatta dal Parroco, deve conservarsi nell' archivi della Parrocchia, prescritto dal can. 470, ed un nell' archivio della Curia Vescovile (1).

---

(1) Can. 1522, n 3. — Prendiamo qui occasione per r chiamare alla mente dei Vicari Curati e dei Parroci le norm seguenti:

1.º Gli archivi parrocchiali conterranno tutto ciò che pr scrivesi nel can. 470 § 4. del Codice del diritto canonico.

2.º Tutti i documenti, da conservarsi si porranno entr cartelle o buste d' archivio con ordine e con indicazione s prascritta, come segue:

a) benefizio parrocchiale;

b) legati pii, sanatorie, riduzioni, dispense, ecc.;

c) matrimoni, dispense, corrispondenza con i Parroci

d) documenti della S. Sede pubblicati per la stampa

e) lettere, editti, circolari dell' Ordinario;

f) carteggio con la curia vescovile;

g) carteggio con le autorità civili, ministeri, prefettura municipio, economato, subeconomato, ufficio d' arte ecc.;

h) carteggio con altre persone per cose riguardan l' ufficio parrocchiale;

i) documenti riguardanti le indulgenze, le reliquie, l facoltà ottenute dalla S. Sede e gli elenchi relativi;

k) documenti delle visite pastorali, o di altre fatt per delegazione;

l) libri, registri, carte appartenenti alle confraternit pii sodalizi, associazioni cattoliche;

m) elenco e descrizione sommaria degli oggetti art stici e di valore;

§ 2. — Dell' inventario fatto dal Vicario Curato una copia autentica dovrà conservarsi nell' archivio della Parrocchia e una nell' archivio della casa religiosa ed una nell' archivio della Curia Vescovile.

---

n) collezione dei calendari diocesani;

o) inventario di quanto appartiene alla chiesa, al benefizio parrocchiale, alle coadiutorie, ecc.;

p) inventario dell' archivio;

q) bullettino ufficiale della diocesi;

r) bullettino della Parrocchia;

s) liber chronicus, il quale in varie parti ben distinte contenga la cronaca ecclesiastica ed anche civile della parrocchia; quanto riguarda la fondazione e le varie vicende della chiesa e degli oratori; la descrizione del posto anche nelle particolarità notevoli artistiche e naturali; i confini, le frazioni, le divisioni comunali, le mutazioni avvenute; l' elenco dei Parroci con la data della presa di possesso, dell' entratura, della traslazione, della morte; notizie dei sacerdoti addetti alla parrocchia, dei benefattori della medesima, degli istituti religiosi, opere di carità, confraternite, pie congregazioni, associazioni cattoliche; notizie delle visite pastorali e di altre visite fatte per delegazione, delle funzioni celebrate in parrocchia dal vescovo o da altri vescovi, delle sacre missioni, di altre predicazioni straordinarie, ecc.; un riassunto o prospetto statistico, compilato in base alla cronaca in fine d' ogni anno, in cui sarà notato il numero dei parrocchiani, dei battezzati, dei matrimoni, dei morti, delle comunioni, delle famiglie o individui emigrati ed immigrati; prospetto questo che potrà essere utile argomento di avvertimenti al popolo e motivo di opportuni provvedimenti per la Parrocchia.

3.° Gli allegati, come memorie di studi legali, articoli della pubblica stampa, ecc., si uniscano alla classe o cartella

107

§ 1. — Il Vicario Curato come ogni altro Parroco, ha l'obbligo di segnare gli atti principali del ministero parrocchiale in appositi registri, i quali diconsi libri parrocchiali.

§ 2. — I libri parrocchiali sono:

1.° Il libro dei battezzati;

2.° Il libro dei confermati;

3.° Il libro dei matrimoni;

---

d' archivio, con cui hanno relazione d' argomento. Altrettanto facciasi per le copie fedeli delle lettere più importanti spedite d' ufficio.

4.0 Gioverà moltissimo l' avere anche un protocollo di ricevimento e spedizione, dove si segneranno, sotto la data del giorno di ricevimento o spedizione, la natnra (p. es.: attestato), l' oggetto, (p. es.: di stato libero), il destinatario o la provenienza (p. es.: inviato al Parroco di *n.*, o spedito dal Parroco di *n.*), la data rispettiva, il mezzo di consegna (o posta, o procaccia, o persona privata) e il numero d' ordine dei documenti d' ufficio spediti o ricevuti.

N. B. — *1°* - Si useranno per i registri, libri di stato d' anime e attestati, formulari stampati su carta a mano consistente e approvati dalla curia vescovile. I registri saranno di grandezza *protocollo* e solidamente rilegati.

2° - Si avrà grande cura di scrivere con chiarezza, precisione e con inchiostri non corrosivi.

3° - Non si scrivano mai in sagrestia o altrove su fogli volanti gli atti da trascriversi poi nei registri; ma, o si scrivano subito in questi, o, in caso di necessità, in un quaderno di appunti da servire per i registri.

4° - I timbri o sigilli avranno il nome della parrocchia e della diocesi, da imprimersi chiaramente con inchiostro, che non svanisce, nè corrode, e saranno ben custoditi.

4.° Il libro dei defunti;
5.° Il libro dello stato d' anime (1).

§ 3. — Nel libro dei battezzati deve anche annotarsi se il battezzato è stato cresimato, se ha contratto il matrimonio, se ha ricevuto il sacro Ordine del Suddiaconato, se ha emesso la professione solenne: annotazioni queste che debbono sempre riportarsi nei certificati di Battesimo (2).

§ 4. — Fatta eccezione per il libro di stato di anime, di tutti questi libri ne deve essere mandata copia autentica alla Curia Vescovile al principio di ogni anno (3).

108

Se il Superiore locale avesse motivi sufficienti da credere che i libri parrocchiali non sono tenuti in ordine, potrà intimare al Vicario Curato di fargliene la consegna e fare quindi le opportune verifiche.

CAPO VIII.

Dell' osservanza della disciplina regolare.

109

Fuori di casi straordinari, i Parroci e i Vicari Curati, avendo un ufficio sì grave, saranno esone-

(1) Can. 470, § 1.
(2) l. c., § 2.
(3) l. c., § 3.

rati da qualsiasi ufficio interno della comunità e solo nel disimpegno dei propri doveri, come nell' esercizio dei propri diritti, procureranno di sottostare scrupolosamente alla disciplina regolare, tutela sicura dello spirito religioso che in sè tutto comprende.

110

§ 1. — Dato il disposto della norma 22 e del can. 630, § 1, i Parroci e i Vicari Curati religiosi hanno stretto obbligo di prender parte a tutti gli esercizi di pietà della vita interna della comunità, come al coro, alle funzioni sacre dei Religiosi, alla meditazione, esame di coscenza, rosario, disciplina, capitolo delle colpe, pie esercitazioni, esercizi spirituali ed altro.

§ 2. — Per ragioni d' incompatibilità, da tutti questi e simili atti della comunità, i Parroci e i Vicari Curati potranno dispensarsi soltanto quando saranno attualmente occupati in affari di ufficio.

111

§ 1. — L' ufficio di Parroco e di Vicario Curato non costituisce i titolati in uno stato privilegiato in ordine alla vita comune; perciò i Parroci e i Vicari Curati si daranno cura di osservarla scrupolosamente.

§ 2. — La roba che fosse loro offerta debbono, come ogni altro buon Religioso, portarla al Superiore per la comunità, od usarne a norma delle Costituzioni.

112

Per tutte le necessità personali i Parroci e i Vicari Curati sono tenuti, come gli altri Religiosi, a rivolgersi al Superiore locale, a cui incombe l' obbligo di provvedere alle necessità dei frati, o ad attenersi in tutto alle prescrizioni speciali che su ciò saranno sanzionate dalle proprie Costituzioni.

113

Ogni qualvolta il Parroco e il Vicario Curato hanno da uscire di convento per una causa qualunque, come pure quando rientrano, sono in dovere di chiedere al Superiore la benedizione a norma delle Costituzioni.

CAPO IX.

Dei Vicari non Curati.

114

I Vicari non Curati a norma del canone 471, sono:

1.° Il Vicario Interino.
2.° Il Vicario Economo.
3.° Il Vicario Sostituto.
4.° Il Vicario Supplente.
5.° Il Vicario Coadiutore.
6.° Il Vicario Cooperatore (1).

(1) Vedi norma 14 e ss.

115

§ 1. — Vacando l'ufficio di Parroco o di Vicario Curato nelle Parrocchie dei Regolari, il Vicario Interino sarà sempre il Superiore locale pro tempore (1).

§ 2. — Il Vicario Interino dovendo prendere, a norma del can. 472, § 2 il regime della Parrocchia senza alcuna limitazione, ha momentaneamente pieni poteri e può tutto quello che poteva il Vicario Curato o il Parroco.

§ 3. — Appena entrato in ufficio, sarà suo primo dovere avvisare l' Ordinario diocesano e il suo Superiore maggiore dell' avvenuta vacanza dell' ufficio di Vicario Curato o di Parroco (2).

116

§ 1. — Il Vicario Economo, entrato in ufficio, ha, in quanto alla cura delle anime, gli stessi doveri e diritti del Vicario Curato e del Parroco; nulla però gli è lecito fare nella Parrocchia, che possa essere di pregiudizio ai diritti del Parroco e al beneficio Parrocchiale (3).

§ 2. — Al termine del suo ufficio il Vicario Economo dovrà consegnare al Parroco, al Vicario Curato o al nuovo Economo, in presenza di un Sacerdote designato dal rispettivo Ordinario, la chiave dell' archivio e tutti i libri, documenti ed

(1) Can. 472, § 2.
(2) Can. 472, § 3.
(3) Can 473, § 1.

altre cose che spettano alla Parrocchia, rendendo inoltre ragione dell' entrata e dell' uscita dall' ultima revisione della sua gestione amministrativa per parte del Superiore locale (1).

117

§ 1. — Quando il Parroco, il Vicario Curato e l' Economo si assentano o si dovessero repentinamente assentare sia per più come, per meno di sette giorni, saranno sostituiti dal Vicario Cooperatore o dal più anziano di essi, ove ve ne sia più di uno, ed in mancanza di costoro dal Superiore locale pro tempore, purchè nulla vi sia in contrario per parte del Parroco stesso o dell' Ordinario diocesano.

§ 2. — Le facoltà del Vicario Sostituto in quanto alla cura delle anime, sono quelle stesse del Parroco o dell' Economo che sostituisce, a meno che per parte dell' Ordinario diocesano non vi siano restrizioni (2).

§ 3. — E' conveniente fare obbligo ai Vicari Curati e ai Parroci di intendersi una volta per sempre con l' Ordinario diocesano per l' approvazione del Sostituto o Supplente, notificandogli quanto i Superiori, per maggiore semplicità di amministrazione, avessero determinato con la norma presente, § 1.

---

(1) L. c., § 2.
(2) Can. 474.

§ 4. — Il Vicario Supplente, in ogni modo, anche prima dell' approvazione dell' Ordinario può validamente e lecitamente assistere ai matrimoni e solo dovrà astenersene se l' Ordinario stesso, a cui sarà significata la sua designazione, disponesse diversamente (1).

118

§ 1. — Il Vicario Coadiutore, quando supplisce il Vicario Curato in tutto, ha tutti i diritti e doveri di lui senza l' obbligo dell' applicazione pro populo; se invece lo supplisce in parte, le sue facoltà si desumeranno dalle lettere della sua deputazione (2).

§ 2. — A meno che il Vicario Curato o il Parroco non sia privo dell' uso delle facoltà mentali, il suo Coadiutore dovrà prestare l' opera sua sotto l' autorità del medesimo, a norma delle lettere dell' Ordinario diocesano (3).

119

Fermo quanto prescrivesi alla norma 32, quando il Vicario Curato o il Parroco coi Cooperatori non potranno soddisfare a tutti i bisogni della Parrocchia, sarà dovere del Superiore supplire con i Sacerdoti della famiglia previa intesa col Vicario Curato o col Parroco stesso.

---

(1) Com. Pont. 14 luglio 1922; cfr. Act. S. S. 31 agosto 1922, p. 528.

(2) Can. 475, § 2.

(3) L. c., § 3.

120

§ 1. — I Vicari Cooperatori hanno, come il Vicario Curato, l' obbligo della residenza a norma degli statuti diocesani, delle lodevoli consuetudini e degli ordini del Vescovo (1).

§ 2. — Tutti gli altri doveri e diritti dei Vicari Cooperatori si desumono dal Sinodo della diocesi, dalle lettere dell' Ordinario e dalla stessa delegazione del Vicario Curato; pure, se nulla vi sia espressamente in contrario, i Vicari Cooperatori devono supplire per ragione di ufficio il Vicario Curato ed aiutarlo in tutto il ministero parrocchiale, senza obbligo però di applicare la Messa pro populo (2).

§ 3. — Per ciò che riguarda la cura delle anime, essi sono alla dipendenza del Vicario Curato e del Parroco, il quale in sì delicato e grave ufficio dovrà paternamente dirigerli e istruirli, facendo poi ogni anno esatta relazione al Superiore maggiore su i loro portamenti (3).

121

Tutti i Vicari non Curati, in quanto queste li riguardano, siano tenuti come i Vicari Curati e i Parroci alla osservanza delle norme presenti.

---

(1) Can. 476, § 5.
(2) L. c., § 6.
(3) L. c., § 7.

CAPO X.

Dei Rettori delle chiese.

122

§ 1. — Salvo quanto è prescritto nelle tavole di fondazione e purchè non si porti pregiudizio al ministero parrocchiale, i Rettori delle chiese possono celebrare nelle medesime tutti i divini uffici anche solenni, eccettuato le funzioni strettamente parrocchiali (1).

§ 2. — Nel dubbio se le funzioni fatte in una chiesa rettorale siano o no di pregiudizio al ministero parrocchiale, spetta all' Ordinario del luogo dirimere la controversia e prescrivere norme opportune per evitare inconvenienti (2)

123

§ 1. — Nessuno senza la licenza, almeno presunta, del Rettore o di altro legittimo Superiore, ha diritto di celebrare la Messa, amministrare i Sacramenti o fare qualsiasi sacra funzione nella chiesa rettorale (3).

§ 2. — I Rettori delle chiese, come il Superiore legittimo nel dare o negare la licenza, di cui nel paragrafo precedente, procurino di seguire le norme imposte dal diritto, specie per la cele-

---

(1) Cann. 481-482.
(2) Can. 482.
(3) Can. 484.

brazione della santa Messa e le sacramentali confessioni (1).

124

Il Rettore della chiesa, sotto l'autorità dell'Ordinario, in conformità alle leggi e ai dititti acquisiti, si dia cura che nella chiesa si celebrino

(1) Cann. 804, 871, 872, 874. — Le norme riguardanti a celebrazione della Messa sono:

1.ª *Si deve ammettere* alla celebrazione della Messa qualsiasi sacerdote forestiero, che ne faccia richiesta, presentando ettere commendatizie autentiche e tuttora in vigore del suo Ordinario, se è secolare, o del suo Superiore, se è Religioso, ovvero della S. C. per la Chiesa Orientale, se è di rito orientale, purchè non consti che posteriormente si è diportato in nodo da non potersi ammettere a celebrare (can. 804, § 1).

2.ª *Può ammettersi* alla celebrazione della Messa quel acerdote forestiero che, sebbene privo delle lettere, di cui ella norma precedente, è tuttavia ben noto per probità al Rettore della chiesa; e se al Rettore stesso sia ignoto, può uttavia ammettersi a celebrare una o due volte, purchè, vetito ecclesiasticamente, nulla, per qualsiasi titolo, percepisca alla chiesa in cui celebra, e scriva in libro apposito — te uto presso la sagrestia — nome, ufficio e diocesi a cui appariene (can. 804, § 2).

3.ª Tutti, anche se Religiosi, quando non si tratti di mmettere alla celebrazione della Messa sacerdoti Religiosi ella chiesa della propria Religione, debbono su ciò osservare e norme speciali che, salvo quanto sopra, fossero date dal Ordinario del luogo (can. 804, § 3).

Le norme riguardanti la confessione si riducono ad una ola, cioè ad assicurarsi che chi si ammette a confessare sia n sacerdote legittimamente approvato ed autorizzato ad ascolare le sacramentali confessioni (cfr. cann. 871, 872, 874).

con ordine gli uffici divini, si adempiano fedelmente le obbligazioni, si amministrino i beni come si conviene, si provveda al decoro della sacra suppellettile e dei locali, e nulla si faccia di ripugnante al luogo sacro e alla riverenza dovuta alla casa di Dio (1).

125

Se la chiesa rettorale, a giudizio dell' Ordinario del luogo è così distante dalla parrocchiale, che a questa i parrocchiani non possano andare senza grave incomodo per assistere ai divini uffici:

1.° L' Ordinario del luogo, anche sotto gravi pene, può comandare al Rettore che nelle ore più comode per il popolo celebri i divini uffici, annunzi al popolo stesso i giorni festivi di precetto e i giorni di digiuno, e faccia l' istruzione catechistica e la spiegazione del Vangelo;

2.° Il Parroco può prendere dalla chiesa rettorale il SS. Sacramento dell' Eucaristia per portarlo agli infermi, nel caso che, a norma del can. 1265, vi sia conservato (2).

126

Il Rettore sia tenuto all' osservanza delle norme di questo piccolo Codice in tutto ciò che in qualche modo a lui si riferiscono.

---

(1) Can. 485.
(2) Can. 483.

CAPO XI.

Dei Cappellani di vari istituti.

127

I Religiosi Cappellani di vari istituti, entrati
ı ufficio, possono fare nella chiesa, oratorio pub-
ico, o semipubblico dell' istituto rispettivo, tutte
funzioni solite a farsi nelle altre chiese, all' in-
ori delle parrocchiali, purchè stiano alle prescri-
oni liturgiche (1).

128

§ 1. — Nei monasteri di Monache il Cappel-
no, quando non sia anche confessore, può conside-
rsi come facente le veci del medesimo; e perciò
caso di bisogno, mancando il Confessore ordi-
ario, può amministrare alle Monache stesse i Sa-
amenti del Viatico e dell' Estrema Unzione (2).

§ 2. — I Cappellani di qualsiasi religione lai-
le, a meno che l' Ordinario del luogo non abbia
ttratto alla giurisdizione parrocchiale il loro Isti-
to, in quanto ai Sacramenti del Viatico e della
strema Unzione dipendono totalmente dal Par-
co (3), fermo però quanto prescrivesi al canone
38, § 2, per il caso di necessità, in cui essi pure
ssono amministrarli come qualsiasi Sacerdote.

---

(1) Can. 1191, § 2, 1193.
(2) Cfr. can. 514, § 2.
(3) Cann. 514, § 3; 464, § 2.

129

§ 1. — Nei Monasteri di Religiose, non soggette alla giurisdizione del Parroco, spetta al Cappellano portare alla chiesa dell' Istituto le Religiose e le Novizie defunte nel monastero stesso, e di fare le esequie (1).

§ 2. — Non è lecito però al Cappellano per levare il cadavere delle stesse Monache o Novizie, entrare in clausura; ma questo deve portarsi dalle Religiose alla porta del monastero, ove il Cappellano si troverà per accompagnarlo alla chiesa (2).

§ 3. — Se una Monaca o Novizia morisse fuori del monastero, riguardo a quanto sopra, deve starsi al diritto comune (3).

§ 4. — Nei monasteri ed altre case religiose soggette alla giurisdizione del Parroco, il Cappellano non ha alcun diritto riguardo ai funerali, ma ne ha diritto esclusivo il Parroco stesso (4).

§ 5. — Nelle Religioni laicali di uomini, esenti o no, il diritto dei funerali spetta al Cappellano (5).

130

I Cappellani religiosi sia che abbiano residenza presso gli istituti in cui esercitano l' ufficio, sia che abbiano residenza in una casa religiosa, siano

---

(1) Can. 1230, § 5.
(2) L. c.
(3) L. c.
(4) L. c.
(5) Can. 1221, § 1.

obbligati ad osservare le norme di questo piccolo Codice in tutto ciò che li riguarda.

CAPO XII.

Delle pene ecclesiastiche che possono incorrere i Parroci e i Vicari Curati

Art. 1.

Delle pene in genere (1).

131

In virtù della soggezione che i Parroci e i Vicari Curati devono ai propri Superiori regolari e agli Ordinari diocesani della rispettiva Parrocchia, di cui alle norme 22-28, sono tenuti a subire le pene che per l'inosservanza delle leggi potessero

---

(1) Riguardo alle pene ecclesiastiche in genere, si richiamano qui alla mente alcuni principî, che è ottima cosa aver sempre presenti.

1.° Sebbene ci siano delle leggi che non hanno alcuna sanzione particolare, pure, quando nel violarle ci sia stato scandalo, o la violazione sia di una gravità eccezionale, può il legittimo Superiore infliggere la pena adequata alla trasgressione, anche senza previa comminazione della pena stessa (can. 2222).

2.° Fuori del caso di scandalo o di gravità eccezionale della colpa, la pena non può infliggersi se prima non vi è stata l'ammonizione colla comminazione della pena *latae* o *ferendae sententiae* pel caso di trasgressione, e, ciò non ostante, la trasgressione della legge sia avvenuta (ivi).

3.° Per le censure *latae* e *ferendae sententiae*, comminate

incorrere, sia che queste siano *ab homine* o *a iure latae* o *ferendae sententiae.*

132

§ 1. — Sebbene i Superiori religiosi siano tenuti, come tutti gli altri, a procurare con mezzi efficaci che i delinquenti tornino a coscienza, pure

---

nel diritto per delitti, che possono commettersi, basta l'ammonizione legale, ossia la stessa legge promulgata tiene il luogo dell'ammonizione e della comminazione della pena.

4.° Non può infliggersi pena alcuna se non consti con certezza che il delitto è stato commesso e non è legittimamente prescritto (can. 2233, § 1).

5.° Nelle pene *latae sententiae*, la dichiarazione cade *sulla colpa*, e può anche farsi per sentenza; nelle pene *ferendae sententiae* cade *sulla stessa pena* e si infligge per sentenza condannatoria.

6.° La dichiarazione della pena *latae sententiae* è rimessa generalmente alla prudenza del Superiore; il quale però dovrà darla ogni qualvolta che ne sarà legittimamente richiesto dalla parte interessata, od esigerà ciò il bene comune (can. 2223, § 4).

7.° La pena *latae sententiae*, sia medicinale che vendicativa, obbliga il delinquente *ipso facto* in ambedue i fòri fino dal momento che egli ha coscienza di aver commesso il delitto; tuttavia prima della sentenza dichiaratoria il delinquente è scusato dal subire la pena ogni qualvolta che per subirla dovesse infamarsi, e, se il delitto non è notorio, a nessuno è lecito esigerne l'esecuzione nel fòro esterno (can. 2232, § 1).

8.° L'ignoranza affettata mai scusa dall'incorrere le pene *latae sententiae* (can. 2229, § 1).

9.° Quando nella legge vi sono le espressioni: *praesumpserit, ausus fuerit, scienter, studiose, temerarie, consulto egerit* o simili, che richiedono piena cognizione e deliberazione qualunque diminuizione d'imputabilità, sia per parte dell'in

si studino di ciò fare prima di tutto con paterne ammonizioni, come si giudicherà opportuno e con carità.

§ 2. — Se le ammonizioni non bastassero, i Superiori stessi, osservate le norme della carità e della giustizia, debbono ricorrere alle pene.

133

§ 1. — Se un Parroco o Vicario Curato incorso in qualche pena, per la quale occorra la sentenza dichiaratoria o condannatoria del Superiore, preso da vero pentimento, ricorrerà ad esso per il per-

---

telletto sia per parte della volontà, scusa dall'incorrer le pene *latae sententiae* (ivi, § 2).

10.° Quando nella legge non vi siano le espressioni, di cui sopra:

a) l'ignoranza crassa o supina della legge, od anche della sola pena, non scusa dall'incorrer le pene *latae sententiae;* l'ignoranza semplice, scusa dalle medicinali, ma non dalle vendicative (ivi, § 3, n. 1).

b) L'ubriachezza, l'omissione della dovuta diligenza, la debolezza mentale, l'impeto della passione, se, non ostante la diminuizione dell'imputabilità, l'azione sia tuttavia gravemente colpevole, non scusano dalle pene *latae sententiae* (ivi, n. 2).

c) Il timore grave, se il delitto ridondi in disprezzo della fede o della autorità ecclesiastica, oppure in pubblido danno delle anime, in niun modo scusa dalle pene *latae sententiae* (ivi, n. 3).

11.° La pena data in perpetuo o a tempo, sia determinato sia indeterminato, è vendicativa; data diversamente è medicinale.

dono, promettendo l' emenda e prevenendo così la denunzia altrui, avrà nel fôro esterno, condonata o commutata in più mite la pena, sempre che ciò dal Superiore medesimo possa farsi.

§ 2. — Dichiarasi però che ciò sarà fatto solo per la prima volta e a condizione che il delinquente protesti in iscritto che, se ricadrà nello stesso delitto, subirà la pena dell' uno e dell' altro (1).

Art. 2.

Delle pene in ispecie.

134

Il Parroco o Vicario Curato che presumerà parlare o scrivere ingiuriosamente del proprio Vescovo o dei propri Superiori per motivi riguardanti la parrocchia, sarà punito a norma delle Costituzioni o ad arbitrio dei suoi Superiori stessi.

135

§ 1. — Il Parroco o Vicario Curato che stia illegittimamente assente dalla Parrocchia, è privato di tutti i frutti del suo beneficio *pro rata illegitimae assentiae*, i quali dovrà consegnare all' Ordinario diocesano, affinchè li distribuisca alla chiesa o a

(1) La nuova legislazione canonica non ha tenuto conto alcuno della norma di questo e del precedente paragrafo; ma ciò non impedisce che i Superiori regolari possano farne praticamente tesoro.

qualche luogo pio o ai poveri (1); ed è anche in facoltà dell' Ordinario, se il caso lo richieda, punirlo con pene convenienti proporzionate alla gravità della colpa (1).

§ 2. — Se il Parroco o Vicario Curato, assentatosi, non si restituirà alla sede di residenza, può essere privato della Parrocchia (2).

136

§ 1. — Se il Parroco o Vicario Curato, in vista della temuta rimozione od anche dopo la comunicazione ufficiale di essa, facesse pratiche per rima-

---

(1) Can. 2381, n. 1. — Il Vicario Curato di una Parrocchia religiosa non gode dei frutti del beneficio, se non in quanto anche a lui spetta la « congrua portio » (can. 471, § 1) che ad arbitrio del Vescovo deve essere assegnata a tutti i Vicari Curati, e che, nel caso nostro, non può consistere che nel mantenimento del Vicario Curato stesso, in quel modo che i Religiosi sono in tutto mantenuti e provvisti dalla comunità. Sicchè in caso della sua illegittima assenza, non il Vicario Curato (che nulla ha e di nulla può disporre), ma la comunità religiosa direbbesi che dovesse consegnare all' Ordinario del luogo, *pro rata*, i frutti del beneficio. Ed in ciò nulla di irragionevole quando la comunità stessa si fosse resa complice di tale mancanza; ma se la responsabilità ricadesse tutta sul Vicario Curato, e la comunità, dolente del fatto, avesse convenientemente provvisto al servizio della Parrocchia, chi potrebbe con la comunità stessa insistere per l'adempimento dell'obbligo di cui parliamo? — Quello di cui non può dubitarsi si è che il Vicario Curato, in simili casi, andrebbe soggetto alle altre pene comminate nei canoni 2170 e 2381, § 2.

(2) Can. 2381, n. 2; cfr. cann. 2168, § 2; 2175; 188, n. 2.

nere nell' ufficio, e molto più se comunque procurasse sollevazione di popolo, sottoscrizioni collettive od altro allo stesso scopo, e ciò constasse ai Superiori, dovrà essere immediatamente traslocato e punito a norma e del canone 2337, § 1.

§ 2. — Nel caso che i legittimamente rimossi dalla competente autorità, valendosi dei diritti loro provenienti in linea civile, si ribellassero apertamente alla medesima, saranno puniti colla sospensione a divinis e con altre pene, non esclusa, ove accorra, la deposizione, a norma del canone 2401.

137

§ 1. — Il Parroco che sarà trovato gravemente negligente o in altro modo colpevole nell' amministrazione del beneficio parrocchiale, dovrà rifare i danni; e, se non ci sia altro modo di rimediare, si può dall' Ordinario anche rimuovere dall' ufficio (1).

§ 2. — Ferma la nullità dell' atto e l' obbligo di restituzione dei beni illegittimamente acquistati, e di riparare i danni che fossero stati fatti, anche sotto pena di censura, i Parroci ed i Vicari Curati che avessero presunto di alienare, o dare il consenso per l' alienazione di beni ecclesiastici, contro quanto è prescritto per la legittima alienazione di essi ai cann. 534, § 1 e 1532:

(1) Can. 1476, § 2.

1.° Se si tratta di una cosa che non vale più di mille lire, saranno puniti dal Superiore ecclesiastico con adequate pene (1);

2.° Se si tratta di una cosa che vale oltre le mille lire, ma meno di 30.000, dovranno rifare il doppio in favore della chiesa o causa pia danneggiata (2).

§ 3. — Se per l'alienazione si fosse richiesto il beneplacito apostolico, a norma dei cann. 564, § 1, 1532, e scientemente non fosse stato chiesto, sia dando, sia ricevendo, sia prestando il consenso, il Parroco incorrerebbe anche la scomunica *latae sententiae nemini reservata* (3).

138

Chiunque ha avuto un legato o donazione per cause pie, sia per testamento sia per un atto inter vivos, ancorchè gli sia stato dato fiduciariamente, e trascuri di adempirlo, sia obbligato all'adempimento anche con censura (4).

139

§ 1. — Se il Parroco o Vicario Curato trascurerà gravemente di amministrare i Sacramenti, di assistere gli infermi, di fare il catechismo, di predicare al popolo nei giorni di domenica e gli altri festivi di precetto, di custodire la chiesa, ove

(1) Can. 2347, n. 1.
(2) L. c. n. 2.
(3) L. c. n. 3.
(4) Can. 2348.

gli spetti, la SS. Eucarestia, i Sacri Olii, sarà severamente ammonito dall' Ordinario, che dovrà chiamargli alla mente l' obbligo stretto, da cui è onorata la sua coscienza, nonchè le pene sanzionate dai sacri canoni (1).

§ 2. — Se non si emenderà, il Vescovo lo correggerà e gli imporrà qualche pena conforme alla gravità della colpa, servatis de iure servandis (2).

§ 3. — Se tanto la carrezione quanto la punizione a nulla riescano, provata, a norma del can. 2183, la sua cattiva volontà perseverante nella grave inosservanza dei doveri parrocchiali, può decretarne la rimozione (3).

140

Il Parroco o Vicario Curato, che aumenteranno o esigeranno, per l' amministrazione dei Sacramenti o Sacramentali, tasse maggiori alle consuete e legittimamente approvate, siano richiamati a dovere, loro imposta una grave multa pecuniaria, e, se recidivi, siano sospesi o rimossi dall' ufficio conforme alla gravità della colpa, oltre l' obbligo di restituire ciò che ingiustamente hanno percepito (4).

141

Il Parroco o Vicario Curato che trascurerà di fare la professione di fede senza un legittimo im-

(1) Can. 2182.
(2) Can. 2183.
(3) Can. 2184.
(4) Can. 2408.

pedimento, sia ammonito e gli sia stabilito un tempo, entro cui debba emetterla, scaduto il quale, sia punito anche con la remozione dal beneficio; nè intanto ha diritto ai frutti corrispondenti (1).

142

I Parroci e Vicari Curati che non intervenissero alle adunanze mensili per la soluzione di casi, a norma delle Costituzioni diocesane, e fossero in ciò trovati contumaci, saranno puniti ad arbitrio dell' Ordinario diocesano (2).

143

§ 1. — L' Ordinario può punire a suo arbitrio i Parroci e i Vicari Curati che non terranno i registri parrocchiali *ad normam iuris* (3).

§ 2. — Chiunque, Parroci o Vicari Curati non eccettuati, ha l' obbligo per ufficio di procurarsi, scrivere e conservare i libri parrocchiali, presuma falsarli, adulterarli, distruggerli, occultarli, sarà privato del suo ufficio e punito in conformità della colpa dall' Ordinario (4).

§ 3. — Chi dolosamente ricuserà di trascrivere, trasmettere e dare sia gli atti, sia i documenti sia i libri a chi legittimamente ne farà richiesta,

---

(1) Can. 2403.
(2) Can. 2377.
(3) Can. 2383.
(4) Can. 2406, § 1.

o in altro modo tradisce il suo mandato di ufficio, potrà privarsi o sospendersi dall' ufffcio stesso, e punirsi con una multa secondo il caso ad arbitrio dell' Ordinario (1).

(1) Can. 2406. § 2.

APPENDICE

Il Formulario dei Parroci

N. B. — Il Formulario è riportato in lingua latina, perchè dovendo spesso i Parroci mandare all' estero o scambiarsi documenti parrocchiali con parrocchie di lingua diversa, è necessario, in questi casi, che i documenti stessi siano redatti in latino.

I.

Paradigma pro " Baptizatorum „ regesto.

N. (1)	Anno Domini (4).....	Notae Marginales
Ann (2)	die... men... Sacerdos N...	
3).....	baptizavit (5) infantem natum	
.....	die (6)... hora... mens...	*Confirmatus*,
	anno... ex (7)... parentibus	die (9).....
	N. N. filio... nat..., atque	*1ª Comm.* die (10)
	ex... N. N. filia... nat... in	*Matrimonium*
	hac Paroecia degentibus, cui	inivit die (11) ..
	impositum est nomen	.....
	Patrinus fuit N. N. fi-	cum N. N. ...
	lius..... ex Paroecia....;	.....
	Matrina N. N. filia..... ex	
	Paroecia.....	
	Observanda (8) _____	
	_____	
	_____	
	Parochus	
	_____	

(1) Numerus generalis haptizatorum totius regesti.
(2) Annus baptismi.
(3) Cognomen et Nomen baptizati.
(4) Annus baptismi, litteris et numeris conscriptus; item de die et mense.
(5) Vel dicatur: « caeremonias supplevit supra infantem, quem, ob mortis riculum domi rite baptizavit N. N...., die... mense..... anno..... ».
(6) Dies, hora, mensis, et annus nativitatis litteris et numeris conscribantur.
(7) *Legitimis*, vel *naturalibus*, vel *ignotis*, vel ex *ignoto patre*, et ex matre N, vel ex *ignota matre* et ex patre N. N., secundum circumstantias.
(8) Hic adnotentur quae speciali mentione digna reputantur; e. g. si bapmus, ex dispensatione, domi sollemniter celebratus est, etc.
(9) Dies, mensis et annus receptae Confirmationis.
(10) Dies, mensis et annus primae Communionis.
(11) « Parochus in libro quoque baptizatorum adnotet coniugem tali die sua paroecia matrimonium contraxisse. Quod si coniux alibi baptizatus erit, matrimonii parochus notitiam initi contractus ad parochum baptismi ve per se sive per Curiam episcopalem trasmittat, ut matrimonium in ptizatorum librum refeferatur » (can. 1103, § 2).

II.

Testimonium recepti " Baptismi „.

Ego infrâscriptus Parochus S.... in pago [*vel* civitate]....
testor N. N..... filium .... et ...., ortum die (1)... hora...
mensis...., anni...., sacramentum baptismi recepisse die...
mense...., anno.....

Patrinus fuit N. N. filius N.....

Matrina fuit N. N. filia N.....

Nulla nota marginalis in libro baptizatorum invenitur (2).
In quorum fidem, etc.

Datum..... die..... mense..... anno.....

Parochus

L. S.

(1) Litteris et non numeris tantum dies, mensis et annus indicentur.

(2) Vel si aliqua nota marginalis habetur, ut puta de contracto matrimonio, etiam nota marginalis transcribatur.

III.

Paradigma pro " Confirmatorum „ regesto.

Anno Domini..... mense..... die..... in lesia..... ex Rmi Episcopi N. N. manibus, Confir- tionis Sacramentum suscepere:

progressionis	Confirmatorum			Patrini vel Matrinae		
	Nomen ac Cognomen	Nomen patris	Anno nativitatis	Nomen ac Cognomen	Nomen patris	Paroeciae domicil.
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....	.....	.....	.....
6	.....	.....	.....	.....	.....	.....
7	.....	.....	.....	.....	.....	.....
8	.....	.....	.....	.....	.....	.....
9	.....	.....	.....	.....	.....	.....
10	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Parochus

IV.

Testimonium de recepta "Confirmatione".

Ego infrascriptus Parochus S..... in pago [*vel* civitate], dioecesis .... testor N. N..... filium ..... die .... mensis .... anni ..... Sacramentum Confirmationis rite suscepisse.

In quorum fidem, etc.

Datum ..... die ..... mensis ..... anni .....

Parochus

L. S.

V.

Paradigma " Sponsalium „.

Ego infrascriptus, natus die... ens.... anno.... in loco .... aroeciae N..... dioecesis .... nunc commorans in loco .... oecesis ..., via...., coram (1) ..... sponte ac libere declaro, iuxta Ecclesiae mentem, odie sponsalia inire cum N. N. lia.....

In quorum fidem me subsigno.

Ego infrascripta, nata die .... mense.... anno.... in loco .... paroeciae N..... dioecesis .... et nunc commorans in loco .... dioecesis...., via..., coram (1) ..... sponte ac libere declaro, iuxta Ecclesiae mentem, hodie sponsalia inire cum N. N. filio.....

In quorum fidem me subsigno.

Datum, ... die... mense.... anno....

Subsignatio sponsorum (2)

Subsignatio Parochi

Subsignatio testium

(1) Iniri possunt sponsalia vel coram parocho aut loci Ordinario, vel coram duobus testibus (cfr. can. 1017, § 1).

(2) Subsignatio fieri debet eodem tractu ab utroque sponso et parocho vel stibus simul praesentibus, atque addi debet dies, mensis et annus (S. C. C., iul. 1908, ad 1um et 2um).

« Si utraque vel alterutra pars scribere nesciat vel nequeat, ad validitatem in ipsa scriptura adnotetur et alius testis addatur qui cum parocho aut loci dinario vel duobus testibus..... scripturam subsignet » (can. 1017, § 2).

VI.

Paradigma " pro bannis „ in aliqua ex nupturientium paroecia a parocho sciscitandis.

Dioecesis....., Paroecia S....., in civitate vel loco...

Coram me infrascripto Parocho, ut matrimonium contraha sistere:

N. N..... filius...., ortus die.... mens..... ann.... in loco.... dioeces..... et nunc commorans in loco..... paroec.....

N. N..... filia....., o die.... mens..... ann.... loco.... dioeces..... et nu commorans in loco..... roec.....

Rogo fraternitatem tuam ut bannorum publicationes in t paroecia peragas, de quibus mihi referas, iuxta declarationem calce appositam.

Datum, ... die... mens.... ann....

L. S.

Parochus S..... *in* .....

DECLARATIO

Supra indicatae bannorum publicationes peractae sunt I^{a}, die.. II^{a}, die...; III^{a}, die...; et ex ipsis nullum [*vel* sequens] declar tum est impedimentum.....

Ex paroecia S.... in civitate [*vel* pago].... dioecesis....

Datum, ... die... mens.... ann....

L. S.

Parochus S..... *in* .....

VII.

Formula ad impetrandam dispensationem a " bannis „.

N. N. filius N.... paroeciae, Sancti N.... et N. N. filia N.... huius paroeciae (1), matrimonium contrahere volentes, dignis de causis, idest.... [*exponantur causae*] dispensari petunt a tribus [*vel* a duabus, *vel* ab una] proclamationibus, ut matrimonium inter se contrahere possint.

Pro gratia, etc.

Datum, ... die... mense.... anno....

L. S.

Parochus

(1) Ad hoc meminerint parochi: « Loci Ordinarius proprius pro suo prudenti iudicio potest ex legitima causa a publicationibus etiam in aliena dioecesi faciendis dispensare. — Si plures sint Ordinarii proprii, ille ius habet dispensandi, in cuius dioecesi matrimonium celebratur; quod si matrimonium extra ineatur dioeceses, quilibet Ordinarius proprius dispensare potest » (can. 1028).

VIII.

Formula petendi dispensationem ab impedimentis matrimonialibus " pro foro externo „ (1).

Beatissime Pater,

N. N.... filius N.... e dioecesi N...., et N. N.... filia N.... e dioecesi N...., matrimonium inter se inire cupientes, humiliter postulant a Sanctitate Vestra dispensationem ab impedimento.... quo ligantur, et quod obstat quominus legitime coniugantur in matrimonium.

Causae sunt [*exponantur causae quae ad petendam dispensationem inducunt, quarum praecipuae esse solent:* aetas superadulta mulieris, *vel* defectus dotis, *vel* firma voluntas contrahentium, etc.].

Et Deus, etc.

N. N. (2)

---

(1) Petitio ad *S. Congregationem de Sacramentis*, per tramitem Ordinarii loci, dirigenda est.

(2) Nomen et Cognomen Parochi, vel illius qui dispensationem petit.

IX.

Formula ad petendam dispensationem ab impedimentis matrimonialibus " pro foro interno „ .

Eminentissimo ac Rev.mo
Domino S. R. E. Cardinali maiori Poenitentiario (1).

Exponitur humillime Eminentiae Vestrae pro parte oratorum Titii et Caiae 2) laicorum quod matrimonium contrahere intendant, sed quod Titius coniugatus Caiam, vivente adhuc propria uxore Sempronia, carnaliter cognoverit copula perfecta, sibique invicem fidem dederint de matrimonio inter se contrahendo, si Sempronia uxor Titii praemoreretur, quae etiam per venenum per Titium propinatum praemortua est. Cum autem ex praemissis impedimentum criminis sit exortum, et exinde matrimonium nec licite nec valide contrahere possint..... [*si non agitur de impedimento* criminis, *sed de alio* impedimento, *expo natur impedimentum de quo agitur*], supplicant oratores pro gratia dispensationis super impedimento isto criminis, quo non obstante publice, servata consueta forma Ecclesiae, matrimonium inter se contrahere et in eo postmodum licite et libere manere valeant, prolem legitimam decernendo, quia impedimentum omnino occultum.

Causae vero sunt perseverantia in peccato seu ad minus in occasione proxima peccati ex cohabitatione sub eodem tecto, quod etiam oratrici proprium est, immo infamia mulieris et

(1) Epistola conficiatur lingua italica, vel gallica, vel latina, et tuta ratione mittatur directe vel per tramitem Ordinarii ad S. Poenitentiariam, cum italica inscriptione: *A. S. Eminenza il Sig. Cardinale Penitenziere Maggiore, Palazzo del S. Uffizio 5, Roma.*

(2) Verum nomen indigentium dispensatione semper reticendum.

periculum matrimonii civilis, si matrimonio legitimo copulari nequeant [*vel exponantur aliae causae si quae sint*].

Quare pro conscientiae suae quiete, de praemissis summe dolentes, Eminentiae Vestrae humiliter supplicant, ut super his de opportuno remedio Auctoritate Apostolica providere dignemini.

Datum .... die ... mens .... anno ....

Responsionis inscriptio (2)
N. N.,

Eminent. Vestr.
Addictissimus Filius
N. N. (1)

Nationis N., Provinciae N.
Pagi N.

---

(1) Ponatur Nomen et Cognomen illius confessarii vel parochi qui facultatem petit.

(2) Omnes indicationes hic ponantur ut *responsio* ad facultatem petentem a S. Poenitentiaria dirigi possit.

X.

Formula ad petendam dispensationem ab impedimento matrimoniali " disparitatis cultus „ (1).

Beatissime Pater,

N. N. e dioecesi .... fidem sponsalitiam dedit N. N. viro infideli. Puella nunc cupit matrimonium cum eo inire; at cum obstet impedimentum disparitatis cultus, mulier humillime petit a Sanctitate Vestra dispensationem pro validis nuptiis ineundis. Omnibus per me mature perpensis, fateor gravem dari causam in favorem oratricis, quippe quae nonnisi cum infamia valeret recedere a promissione data, filiis ex viro iam susceptis [*vel* ponatur alia causa si adest]; insuper periculum nullum adest perversionis nec ex parte mulieris nec ex parte filiorum, imo fundata spes affulget quod et ipse sponsus infidelis, Deo, adiuvante, sit quam citius catholicam fidem suscepturus [*haec ponantur si revera res ita se habet*]. Quibus de causis enixe precor ut petita dispensatio mulieri concedatur pro valido coniugio ineundo.

Et Deus, etc.

N. N. (2)

---

(1) Petitio ad *S. Congregationem S. Officii,* per tramitum Ordinarii loci dirigenda est.

(2) Nomen et Cognomen Parochi, vel illius qui dispensationem petit.

XI.

Formula ad dispensationem petendam ab impedimento matrimoniali "mixtae religionis„(1)

Beatissime Pater,

N. N. dioecesis .... piis parentibus nata, matrimonium inire cupit cum N. ... in secta protestantica nato, atque educato. Ab impedimento mixtae religionis puella dispensationem humillime petit a Sanctitate Vestra. Adsunt causae canonicae pro concedenda dispensatione, quas ego maturo consilio consideravi, videlicet ..... [*enumerantur causae praecipuae*]; nec aliunde periculum ullum perversionis timendum, cum vir iuramento promittat se educationem liberorum in catholica religione permissurum esse nec prohibiturum ullatenus quominus sponsa fideliter vivat iuxta Dei praecepta ac Sanctae Matris Ecclesiae. Spes insuper, opitulante gratia Dei cui omnia possibilia sunt, probabilis arridet, quod et ipse vir, intuitu mulieris optimis moribus instructae [*si revera ita est*], in posterum catholicam fidem sit suscepturus. Quapropter infrascriptus humiliter rogat ut dispensatio benigne concedatur.

Et Deus, etc.

N. N. (2)

---

(1) Petitio ad *S. Congregationem S Officii*, per tramitem Ordinarii loci dirigenda est.

(2) Nomen et Cognomen Parochi vel illius qui dispensationem petit.

XII.

Formula ad petendam matrimonii invalidi " sanationem in radice „ (1).

Beatissime Pater,

N. N. . . . filius [*vel* filia] N. . . . e dioecesi N. . . . humiliter postulat a Sanctitate Vestra sanationem in radice matrimonii a se initi cum N. N. . . . filia [*vel* filio] N. . . . e dioecesi N. . . . Hoc enim matrimonium propter [*exponatur impedimentum seu causa nullitatis*] . . . . nullum est, et sine discrimine scandali aliusque mali nunc legitime in consueta forma iniri non potest.

Et Deus etc.

N. N. (2)

(1) Petitio, si agitur de foro externo, ad *S. Congregationem de Sacramentis* dirigenda est; si de foro interno, ad *S. Poenitentiariam.*

(2) Nomen et Cognomen Parochi vel Confessarii, qui dispensationem petit.

XIII.

Paradigma pro " Matrimoniorum „ regesto.

N. (7) . . , . .
Ann (8) . . . .
(9) . . . . . .

DOCUMENTA (10)

Anno Domini (1) . . . . die . . . mensis . . . . denuntiationibus praemissis (2) diebus festivis . . . inter Missae paroecialis sollemnia in hac ecclesia, nec non in ecclesia . . . . . , nulloque detecto impedimento (3) . . . . . in hac ecclesia paroeciali (4) infrascriptus parochus (5) . . . . . matrimonio coniunxit N. N. filium . . . . . natum in Paroecia . . . degentem in Paroecia . . . et N. N. filiam . . . natam in Paroecia . . . degentem in hac Paroecia; praesentibus testibus: N. N., filio . . . nato in Paroecia . . . degenti in Paroecia . . . ; N. N., filio . . . , nato in Paroecia . . . . degenti in Paroecia . . . .

Postea eis ex ritu S. M. Ecclesiae in Missae celebratione benedixit (6).

Subscriptio testium *Subscriptio coniugum*

_____ _____

_____ _____

Parochi subscriptio

_____

(1) Annus mensis et dies tum litteris tum numeris indicetur.
(2) vel *dispensatis*, si fuerunt dispensatae in totum vel in parte.
(3) vel *cum dispensatione ab impedimento tali* vel *tali*.
(4) vel *in alia ecclesia*.
(5) vel *socerdos N. N. a parocho delegatus*.
(6) Si revera Missa sequuta est cum sollemni benedictione.
(7) Numerus generalis matrimoniorum totius regesti.
(8) Annus celebrationis matrimonii.
(9) Cognomen et Nomen sponsorum.
(10) E. g. licentia parochi proprii sponsae, si matrimonium extra propriam paroeciam celebratur; attestatio celebrati matrimonii si per delegationem in ecclesia non peroeciali matrimonium fuit celebratum.

XIV.

Denuntiatio peracti matrimonii. ad baptismi parochum transmittenda.

Ego infrascriptus Parochus S. (1) . . . in civitate [*vel* pago] . . . dioecesis . . . . fraternitatem tuam admoneo N. N. filium [*vel* filiam] N. . . . in tua paroecia baptizatum [*vel* baptizatam, die . . . mens . . . . ann . . . . in hac ecclesia paroeciali rite contraxisse matrimonium cum N. N. filio [*vel* filia] die (2) . . . mens . . . . anni . . . .

In quorum fidem, etc.

Datum . . . . die . . . mensis . . . . anni . . . .

Parochus

L. S.

(1) Titulus paroeciae.

(2) Indicetur litteris, non numeris tantum, dies, mensis et annus baptismi.

XV.

Sacramentalis " Confessionis „ testimonium.

Ego infrascriptus testor me audivisse in Sacro Poenitentiae tribunali confessionem N. N. (1)

In quorum fidem, etc.

Datum .... die ... mensis .... anni ....

N. N.

Confessarius.

(1) Nil amplius addatur, neque de absolutione recepta, neque de obbligatione redeundi, etc., propter obligationem arctissimum servandi sacramentale secretum.

XVI.

" Moralitatis „ testimonium.

I. – *Si petens bonis revera moribus sit:*

Ego infrascriptus Parochus Sancti N. . . . . dioecesi N. . . . , ttestor N. N. filium N. . . . . ab anno . . . . in hac paroecia ommorantem, bonis ac religiosis moribus praeditum esse.

In quorum fidem, etc.

Datum . . . . die . . . mensis . . . . anni . . . .

L. S. N. N.

Parochus

II. – *Si genuinam petentis condicionem Parochus ignoret, unc:*

Ego infrascriptus Parochus Sancti N. . . . . attestor de N. N. lio N. . . . . ab anno . . . . in hac paroecia commoranti, nihil ontra bonos mores me cognoscere.

In quorum fidem, etc.

Datum . . . . die . . . mensis . . . . anni . . .

L. S. N. N.

Parochus

III. – *Si petens, quamvis per se haud morigeratus et re- igiosus, publice tamen bona gaudeat fama, tunc:*

Ego infrascriptus Parochus Sancti N. . . . . attestor N. N. lium N. . . . . ab anno . . . . in hac paroecia commorantem, in uantum mihi constat, bona opinione gaudere.

In quorum fidem, etc.

Datum . . . . die . . . mensis . . . . anni . . . .

L. S. N. N.

Parochus

XVII.

" Paupertatis „ testimonium.

I. – *Si vere indigens petens sit, eius peculiares circumstantiae exponi possunt;* e. g.:

Ego infrascriptus Parochus .... paroeciae N. .... dioecesis N. .... attestor N. N. (1) sponsam N. N. (2) a tribus mensibus lecto decumbentis, et quinque adhuc tenellos habentem infantes morigeratam ac piam esse et uti reapse indigentem omnibus haec visuris sincere commendo.

In quorum fidem, etc.

Datum .... die ... mensis .... anni ....

L. S. N. N.

Parochus

II. – *Si, e contrario, petens quantumvis pauper, attamen eleemosynam haud reapse indigeret, vel si non sit bonis moribus ornatus, tum paupertatis tantum conditionem indicet parochus;* e. g.:

Ego infrascriptus Parochus N. N. paroeciae N. .... attestor N. N. pauperem esse.

In quorum fidem, etc.

Datum .... die ... mensis .... anni ....

L. S. N. N.

Parochus

(1) Nomen et Cognomen petentis.

(2) Nomen et Cognomen mariti.

XVIII.

Formula petendi facultatem aliquid sumendi per modum potus ante SS. Eucharistiae Communionem (1).

Beatissime Pater,

N. N., dioecesis N. . . . . ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, exponit se causa male affectae valetudinis non posse naturale ieiunium servare; et cum ad maiorem profectum spiritualem consueverit quotidie [*vel* pluries in hebdomada, *vel* singulis diebus festivis, etc.], ad sacram synaxim accedere, facultatem humiliter implorat aliquid per modum potus sumendi ante Sanctissimam Eucharisticam Communionem.

Et Deus, etc.

Datum . . . . die . . . . mensis . . . . anni . . . .

N. N.

(1) Petitio ad *S. Congregationem de Sacramentis* dirigenda est, et quidem cum attestatione medici de infirma voletudine, nec non parochi de opportunitate exauditionis pro gratia.

XIX.

Formula petendi a S. Sede facultatem legendi ac retinendi " libros prohibitos „ (1).

Beatissime Pater,

Infrascriptus N. N. . . . . dioecesis . . . . ad conscientiae suae tranquillitatem, humillime petit, propter has causas [*exponuntur causae: e. g.* ratione studiorum in Universitate, *vel* quia docet litteraturam, historiam, etc.], ut ei concedatur facultas legendi et apud se retinendi libros ab Apostolica Sede prohibitos.

Pro qua gratia, etc.

Datum . . . . die . . . mens . . . . ann . . . .

Subsignatio

Nihil obstat.

_____ (2)

(1) Petitio ad *S. Congregationem S. Officii* dirigenda est,

(2) Subsignatio Ordinarii, vel Vicarii Generalis, vel saltem Parochi aut Confessarii.

XX.

Paradigma pro " defunctorum „ regesto.

N. (4) ....
Ann (5) ...
6) .....
.....

Anno Domini (1) .... mense .... die .... hora ... N. N. ..... fil ..... nat ... die .... mens .... ann .... caelebs [*vel* nubilis, *vel* coniux, *vel* vidu ....], degens in via ....., animam Deo reddidit causa (2) ...., SS. Sacramentis (3) .... roborat ....

Eius corpus, exsequiis persolutis, die .... sepultum est in coemeterio ....

OBSERVAT

Datum .... die ... mens .... ann ....

Subsignatio Parochi

(1) Annus, mensis et dies tum litteris tum numeris indicetur.
(2) Indicetur causa mortis, e. g. infirmitas, occisio, etc.
(3) Enumerentur quaenam Sacramenta recepit. Si omnia ultima Sacramenta recipere non potuit, dicatur quare.
(4) Numerus generalis defunctorum totius regesti.
(5) Annus mortis.
(6) Cognomen et nomen defuncti.

INDICE ANALITICO-ALFABETICO

A

Agonia – Vedi Funzioni Sacre.

Alienazione dei beni ecclesiastici, n. 72; pag. 41, in nota, n. 1.

Allegati per l'archivio, pag. 71, in nota, n. 3.

Amministrazione *dei beni ecclesiastici:* dovere di amministrarli, nn. 70, 77, § 1; amministrazione ordinaria dei beni immobili, n. 71; casi di straordinaria amministrazione, n. 72; chi deve tenere l'amministrazione, n. 73 e pag. 44, in nota; obbligo di restaurare le chiese, n. 74; resoconto della gestione dei beni immobili, n. 75; quali registri occorrono, n. 76; amministrazione delle elemosine date per edificare, conservare, restaurare, ornare la chiesa, n. 83; ciò che può amministrare il Vicario Curato, n. 84; amministrazione delle oblazioni a scopi particolari e fatte nelle cappelle e oratori senza scopo determinato, e delle altre, n. 85; ciò che occorre per mettere a frutto la pecunia, n. 86; amministrazione dei legati pii, n. 87; per comprare, vendere o fare qualsiasi atto di proprietà, il Parroco o Vicario Curato debbono avere il permesso del Superiore, n. 88 e pag. 55, nota 3; amministrazione della congrua e delle prestazioni, n. 89; danaro da rilasciarsi ai Parroci e ai Vicari Curati, n. 90 e pag. 56, nota 2; resoconto della loro gestione, nn. 91, 92, 93.

Dei Sacramenti – Vedi Sacramenti.

Archivio: prescritto ai Parroci e ai Vicari Curati, n. 106, come deve tenersi, pag. 70-72, in nota.

Arte sacra: norme per la conservazione degli oggetti di arte sacra nelle chiese, pag. 58-60, in nota.

Ascensione – Vedi Feste.

Assenza del Parroco e del Vicario Curato della Parrocchia: quanto può esser protratta, n. 67; computazione del tempo dei due mesi, pag. 38, nota 2; i Superieri regolari possono ridurla, n. 67; ciò che occorre per l'assenza di un tempo continuo oltre una settimana, n. 68.

Assistenza agli infermi – Vedi Infermi.

Assunzione - Vedi Feste.

Asta: quali beni, nel venderli, devono mettersi all'asta, pag. 41, in nota, n. 1.

Avviso permanente in fondo della chiesa, n. 99; altri avvisi, pag. 61, n. 7, in nota.

B

Battesimo: conferimento solenne, n. 37, § 2, n. 1; certificato di battesimo, pag. 98; tracciato per il registro dei battesimi, pag. 97.

Benedizioni: delle case nel sabato santo, n. 37, § 2, n. 7; del fonte nel sabato santo, e di altre cose con pompa solenne fuori della chiesa, n. 37, n. 8; dei matrimoni - vedi Matrimonio.

Beneficio parrocchiale: che cosa è, pag. 6, in nota; come si conferisce, pag. 6, in nota; a chi spetta conferirlo, n. 7; in quanti modi si unisce ad una casa religiosa, n. 1, § 3; quando e perchè il beneficio può dirsi religioso, pag. 1, in nota; come i benefici si uniscono fra di sè, n. 3 e pag. 2, in nota 3; diritto da unirli, di farne la traslazione, la divisione e smembramento, nn. 2, 3; accettazione per parte dei Religiosi, n. 4.

Beni ecclesiastici: beni mobili e immobili, nn. 69, 77, § 2; quando i Vicari Curati ed i Parroci l'acquistano per la Parrocchia e quando per il convento, n. 78; quando le offerte appartengono alla Parrocchia e quando alla chiesa, n. 79, § 1; non è permesso ricusare le donazioni, n. 79, §§ 2, 3; le donazioni fatte non sono revocabili, n. 79, § 4; ai Vicari Curati ed ai Parroci non è permesso fare donazioni di beni della chiesa, n. 81, § 1; se fatte, sono revocabili, n. 81, § 2; prestiti di cose sacre, n. 82; chi possa amministrare i beni ecclesiastici e come - Vedi Amministrazione *dei beni ecclesiastici.*

Bimestre di assenza del Parroco e del Vicario Curato - Vedi Assenza.

C

Campane: suono delle campane, n. 101 e pag. 61, in nota, n. 5 e 6.

Cappellano: quali funzioni può fare nella sua chiesa, n. 127; in certi casi può fare le veci del confessore, n. 128, § 1; riguardo ai funerali delle Suore o Monache, n. 129; suoi diritti e suoi doveri in genere, n. 130.

Caso di coscienza: dovere di risolverlo e di intervenire alle adunanze mensili per la soluzione, n. 25, § 1; esenzione dalla soluzione nell'interno della casa religiosa, n. 25, § 2.

Cassette: se possono porsi in chiesa per le offerte, n. 80, §§ 2, 3.

Catechismo: obbligo di farlo ai fanciulli e agli adulti, n. 57, § 1; in necessità dell'aiuto dei Religiosi, n. 58.

Cattedratico: obbligo di pagarlo, n. 26.

Censure – Vedi Pene.

Chiave del ciborio: custodia della chiavina, n. 100, § 1; una deve darsi al Vicario Curato, n. 34.

Cimitero parrocchiale da visitarsi dall' Ordinario del luogo, n. 23, § 2.

Collazione dei benefici – Vedi Beneficio.

Conferenza dei Parroci – Vedi Caso di coscienza.

Conferimento dei benefici – Vedi Beneficio.

Confessione sacramentale: chi deve e chi può ammettersi ad ascoltarla, n. 123 e pag. 81, in nota.

Consanguinei: per l' acquisto dei beni ecclesiastici, pag. 42, in nota, n. 3.

Consiglio della fabbrica: obbligo che ha di riparare la chiesa, n. 74; sua natura, sua ingerenza nelle cose di chiesa, pag. 45-46, in nota.

Convento: convento-parrocchia, n. 1.

Coadiutore – Vedi Vicario Coadiutore.

Cooperatore – Vedi Vicario Cooperatore.

Corpus Domini – Vedi Feste.

Cura delle anime: a chi incomba, n. 6.

Curato – Vedi Vicario Curato.

Custodia *della chiesa:* a chi spetta, n. 94; riparazioni e restauri, n. 95; nettezza della chiesa, n. 96; lumi necessari, n. 97; cose indecenti nella chiesa, n. 98; vigilanza sulla Fabbrica, n. 102.

Della SS. Eucarestia, n. 100.

D

Debiti: condizioni richieste per contrarli, n. 72, pag. 42, in nota, n. 2.

Defunti: da segnarsi in libro apposito, n. 107; Officio dei defunti – Vedi Officio dei defunti.

Designazione: agli uffici e benefici ecclesiastici, pag. 6, in nota.

Documenti: da conservarsi nell' archivio – Vedi Archivio; formule pei documenti – Vedi Formulario dei parroci.

Donazione: quali donazioni possa fare il Vicario Curato ed il Parroco, n. 81, § 1; quali sono fatte alla chiesa e quali al Vicario Curato o Parroco, n. 79, § 1; rifiuto della donazione, n. 79, §§ 2, 3, 4.

Donne: promiscuità di uomini e di donne nelle chiese, n. 98, § 2; non prendano posto in Sagrestia, sui gradini dell' altare ecc., n. 98, § 2.

Dottrina cristiana – Vedi Catechismo.

E

Economo – Vedi Vicario Economo.

Elezione: elezione canonica, pag. 6, in nota.

Elemosine: fatte dal Parroco *intuitu paroeciae*, n. 80,

§ 1; diritto di amministrarle, nn. 83, 84, 85, 86; sono un complemento del beneficio, n. 77, § 2 – Vedi CASSETTE, DONAZIONI.

ENFITEUSI: a quali condizioni è permessa, n. 72, pag. 44, n. 6, in nota.

ESAMI: per il giudizio di idoneità alla Parrocchia, nn. 9, 10; esami quinquennali, n. 24.

ESTREMA UNZIONE: diritto di amministrarla, nn. 33, 37, § 2, n. 4.

EUCARESTIA: a chi spetta amministrarla, n. 29, § 1; per viatico, nn. 33, 37, § 2, n. 3; portarla agli infermi privatamente, n. 31; obbligo di amministrarla in casi di urgenza ed ordinari, pag. 18, in nota; obbligo di custodirla – Vedi CUSTODIA.

F

FABBRICA – Vedi CONSIGLIO DELLA FABBRICA.

FESTE: varie specie di feste nelle chiese parrocchiali religiose, n. 36, § 1; feste parrocchiali, n. 36, § 2; feste conventuali, n. 36, § 3; feste miste, n. 36, § 4; feste da celebrarsi con pompa straordinaria, n. 41.

FORMULARIO DEI PARROCI: tracciato per il registro dei battesimi, pag. 97; formula pel certificato di battesimo, pag. 98; tracciato per il registro dei confermati, pag. 99; formula pel certificato della cresima, pag. 100; formula del contratto sponsalizio, pag. 101, formula di richiesta delle denunzie, pag. 102; dichiarazione delle proclame eseguite, pag. 102; formula per chiedere la dispensa dalle denunzie, pag. 103; formula per chiedere la dispensa dagli impedimenti matrimoniali per il fôro ESTERNO, pag. 104; formula per chiederla per il foro INTERNO, pag. 105; formula per chiedere la dispensa dalla disparità del culto, pag. 107; formula per chiedere la dispensa da mista religione, pag. 108; formula per chiedere la sonazione in radice, pag. 109; tracciato per il registro dei matrimoni, pag. 110; formula per la denunzia del celebrato matrimonio, da mandarsi al Parroco di battesimo, pag. 111; attestato per il sacramento della confessione sacramentale, pag. 112; certificato di buoni costumi, pag. 113; attestato di povertà, pag. 114; formula per chiedere la facoltà di prendere qualche cosa per modo di bevanda prima della SS. Comunione, pag. 115; formula per chiedere alla S. Sede la facoltà di leggere i libri proibiti, pag. 116; tracciato per il registro dei defunti, pag. 117.

FRUTTI DEL BENEFICIO: da godersi dal Parroco, n. 70; perdita dei frutti, n. 135, § 1; a chi debbono consegnarsi i frutti *pro rata illegitimae assentiae*, n. 135, § 1; se la casa religiosa sia tenuta a consegnarli per il Vicario Curato, pag. 89, in nota.

Funerali: riservati al Parroco, n. 37, § 2, n. 6; riservati ai Cappellani, n. 129, §§ 1, 5.

Funzioni sacre: varie specie, n. 37, § 1; riservate al Parroco, n. 37, § 2; funzioni quasi-parrocchiali, n. 37, § 3; funzioni conventuali, n. 37, § 4; funzioni miste, n. 37, § 5; spese per le funzioni, n. 38; personale di fuori, n. 39; rimunerazione al personale, n. 40; funzioni straordinarie, n. 41; ingerenza reciproca del Vicario Curato e del Superiore locale nelle loro funzioni, n. 42; funzioni con pompa straordinaria, n. 43; vigilanza del Superiore pel decoro delle funzioni, n. 44; funzioni nelle chiese rettorali, n. 122; nelle chiese cappellanie, n. 127.

I

Idoneità dei Parroci religiosi: giudizio di idoneità, n. 9.

Infermi: assistenza agli infermi, n. 32; comunione agli infermi, n. 31; viatico e estrema unzione ai religiosi infermi, n. 33; doveri dei Parroci di amministrare i sacramenti agli infermi, pag. 18, in nota.

Ipoteca: condizioni per ipotecare i beni ecclesiastici, n. 72 e pag. 42, n. 2, in nota.

Istituzione canonica: diritto di concederla, n. 7 e pag. 6, in nota.

Interdetto - Vedi Pene.

Inventario: per le chiese parrocchiali, n. 103, § 1; per le chiese religiose, n. 103, § 2; da verificarsi, e firmarsi, n. 103, § 3; criteri con cui deve farsi, n. 104; verifica prima di prender possesso, n. 105; ove deve conservarsi, n. 106.

Inviti: per feste, n. 39; per gli uffizi, n. 55; per prediche, n. 60.

Interino - Vedi Vicario Interino.

L

Lampada al SS. Sacramento: da mantenersi con olio, n. 100, § 2.

Legati pii: adempimento dei legati pii, n. 56.

Libri delle applicazioni: pro populo, n. 53; dei forestieri, pag. 81, in nota n. 2.

Libri di amministrazione: libretto colonico, n. 76, § 1, n. 1; per il resoconto annuale, n. 76, § 1, n. 2; revisione legale del libretto colonico, n. 76, § 2; registro per le elemosine, incerti ecc., n. 91, § 2; 93.

Libri parrocchiali: obbligo di segnarvi gli atti parrocchiali, n. 107, § 1; quali e quanti sono, n. 107, § 2; cose da annotarsi in specie nel libro del battesimo, n. 107, § 3; copia da mandarsi alla Curia vescovile, n. 107, § 4; vigilanza del Superiore locale, n. 108; pene contro i trascurati relativamente ai libri parrocchiali - Vedi Pene.

Licenza: per le assenze dalla Parrocchia, n. 68, § 1; per le alienazioni ecc., pag. 41,

in nota; per qualsiasi atto di proprietà, n. 88; per l'accettazione di Parrocchie, n. 4, § 1; per l'accettazione di Cappellanie, n. 5, § 1.

Locazione: a quali condizioni può farsi, n. 72 e pag. 43, n. 5, in nota.

Luce elettrica: non può usarsi in luogo della lampada ad olio al SS. Sacramento, n. 100, § 2 e pag. 67, in nota.

Lumi nella chiesa, n. 97.

M

Matrimonio: pubblicazione e benedizione del matrimonio, n. 37, § 2, n. 5; libro dei matrimoni - Vedi Libri parrocchiali; tracciato per un libro di matrimoni e formule per le dispense matrimoniali - Vedi Formulario dei Parroci.

Messa: Messe da dirsi nelle chiese parrocchiali nei giorni festivi, n. 46, § 1; elemosina insufficiente, n. 46, § 2; Messa parrocchiale anche per la conventuale, n. 47, § 1; Messa solenne e messa parrocchiale nelle feste conventuali, n. 48; applicazione delle Messe, n. 49; direzione delle Messe, n. 50; obbligo dell'applicazione pro populo, n. 51, § 1; giorni stabiliti per l'applicazione pro populo, n. 51, § 2; applicazione pro populo nei giorni di festa che cadono in domenica, n. 51, § 3; applicazione pro populo nelle feste trasportate, n. 51, § 4; applicazione per più parrocchie affidate allo stesso Parroco, n. 51, § 5; fare applicare ad altri o opplicare da sè fuori della chiesa parrocchiale, n. 51, §§ 6, 7; applicare in altro giorno, n. 51, § 8; quando applicare, se non applicato nel giorno stabilito, n. 51, § 9; a chi fare applicare in caso d'infermità o d'impotenza, n. 52; l'applicazione deve registrarsi, n. 53; Messe in circostanza di Uffizi - Vedi Officio dei defunti.

Moribondi - Vedi Infermi.

N

Natività del Signore - Vedi Feste.

O

Obbedienza - Vedi Soggezione.

Offici divini - Vedi Funzioni sacre.

Officio dei defunti: in die obitus, tertia, septima, trigesima e anniversario, n. 54; chi deve invitarsi, n. 55, § 1; chi deve invitare, n. 55, § 2.

Officio ecclesiastico: che cosa è, pag. 6, in nota.

Olio per la lampada al SS. Sacramento, n. 100, e pag. 67, in nota.

Olio santo - Vedi Estrema unzione.

Opere di carità: somma da assegnarsi ai Parroci e Vicari Curati per opere di carità, n. 90; da segnarsi in apposito registro, nn. 91 § 2, 92 § 2.

Ordinario del luogo: sua potestà di unire parrocchie,

n. 3, §§ 2, 3; potestà di istituire i Parroci, n. 7; di esaminarli, n. 9; di rimuoverli, n. 13; facoltà di approvare i Vicari non Curati, nn. 14-17; di approvare i Rettori, n. 18; i Cappellani, n. 20; giurisdizione sui Parroci, n. 22; facoltà di visitare, n. 23; facoltà di punire, n. 27.

P

Parrocchie: Parrocchie religiose e non religiose, n. 1, §§ 2, 3; diritto di unirle ad una casa religiosa, n. 2; unione delle Parrocchie fra sè, n. 3 e pag. 2, in nota 3; accettazione di Parrocchie, n. 4.

Parroco: Parroco persona morale, n. 6, §§ 1, 2; Parroco persona fisica, n. 6, § 3, nn. 1, 2; presentazione del Parroco, n. 7; qualità del Parroco, n. 8; giudizio della sua idoneità, n. 9, § 1; esami da subirsi, n. 9, § 1, n. 10; dispensa dagli esami, n. 9, § 2.

Patrono - Vedi Feste.

Pecunia: come collocarla, n. 72, pag. 41-43, in nota.

Pene: principi riguardanti le pene, pag. 85-87, in nota; chi può infliggerle, n. 131; quando il reo chiede spontaneamente perdono, n. 133; pene contro chi scrive o parla male dei Superiori, n. 134; contro i Parroci e Vicari Curati che stanno illegittimamente assenti dalla Parrocchia, n. 135; contro chi fa pratiche o solleva il popolo per non esser rimosso, n. 136; contro i negligenti o comunque colpevoli nell'amministrazione del beneficio, n. 137, § 1; contro chi aliena o dà il consenso per l'alienazione dei beni ecclesiastici, n. 137, § 2; contro chi trascura di adempire i legati, n. 138; contro chi trascura di amministrare i sacramenti, assistere gli infermi, fare il catechismo, predicare, custodire la chiesa, la SS. Eucarestia, gli olii santi, n. 139; contro chi esigerà tasse maggiori delle fissate, n. 140; contro chi trascurerà di fare la professione di fede, n. 141; contro chi non interviene alle adunanze mensili per la soluzione dei casi, n. 142; contro chi non tiene i libri parrocchiali ad normam iuris, ovvero non li conserva, presume falsarli, adulterarli, distruggerli, mutilarli, od anche si ricusa di trascrivere, trasmettere, dare atti, documenti e i libri stessi, n. 143.

Pie unioni - Vedi Feste.

Predicatori: da scegliersi preferibilmente fra i Religiosi, n. 59; a chi spetta invitarli, n. 60; quando possono predicare il Parroco ed il Vicario Curato, n. 61; predicazioni straordinarie, n. 62; mantenimento del predicatore, n. 63.

Q

Quarantore - Vedi Feste.

R

Residenza: dovere della residenza, n. 66, § 1.

Rettore: chi è il Rettore, da chi è nominato, da chi approvato, n. 18; quali funzioni può fare, n. 122, § 1; se si creda che queste disturbino le funzioni parrocchiali, n. 122, § 2; celebrazione degli uffici divini, annunzi dei giorni di festa, di digiuno, istruzione catechistica e vangelo nella chiesa rettorale, n. 125, n. 1; doveri del Rettore, n. 126.

Rimozione: dei Parroci e Vicari Curati, n. 13, § 1; dei Rettori e dei Vicari non Curati, n. 21.

Rinunzia: dei Vicari Curati e dei Parroci, n. 13, § 2.

S

Sacramenti: a chi spetta amministrarli nelle chiese religiose, n. 29 § 1; chi deve amministrarli, n. 30 e pag. 18, in nota.

Sagrestano: da ricompensarsi, n. 40, § 2.

Sagrestia: non vi si ammettano donne per assistere alle funzioni od altro, n. 98, § 2.

Separazione: da farsi in chiesa degli uomini dalle donne, n. 98, § 2.

Sepoltura - Vedi Funerali.

Soggezione ai Superiori: soggezione dei Parroci e Vicari Curati all' Ordinario del luogo e ai Superiori religiosi, n. 22; sono soggetti alla visita pastorale dell' Ordinario del luogo, n. 23; debbono risolvere i casi della diocesi n. 25; debbon pagare il cattedratico, n. 26; possono esser da lui puniti, n. 27.

Sostituto del Parroco - Vedi Vicario sostituto.

Sposi: modo di contrarre gli sponsali, pag. 101.

Stato di anime, n. 107, § 2, n. 5; § 4.

Suppellettile: nettezza della suppellettile, n. 96, § 1.

Supplente del Parroco Vedi Vicario supplente.

T

Tasse: tasse di cattedratico, n. 26; eventualmente imposte, n. 90.

Traslazione di una festa per l'applicazione pro populo, n. 51, § 4.

Tributi - Vedi Tasse.

Trigesima - Vedi Officio *dei defunti.*

U

Ultimi sacramenti: a chi spetta amministrarli, nn. 33, 37, § 2, nn. 3, 4.

Unione delle chiese: di quante specie, nn. 1, 2, 3 e pag. 1, 2, in nota; diritto di unire le chiese, nn. 2, 3.

V

Viatico - Vedi Ultimi sacramenti.

Vicari parrocchiali: quanti sono, n. 6, § 3, nn. 1, 3.

Vicario Curato: chi rappresenta, n. 6, § 2; diritto di presentarlo e di istituirlo, n. 7; qualità richieste, n. 8; diritto di esaminarlo, nn. 9-10; quando comincia ad avere cura delle anime, n. 11; dovere di fare la professione di fede, n. 12; sua amovibilità, n. 13.

Vicario Coadiutore: sua presentazione, n. 16; suoi diritti e suoi doveri, n. 118, § 1; dipendenza del Coadiutore dal Parroco e dal Vicario Curato, n. 118, § 2.

Vicario Cooperatore: sua presentazione, sua approvazione, n. 17; diritti e doveri del Vicario Cooperatore, n. 120, §§ 1, 2; sua dipendenza dal Parroco, n. 120, § 3.

Vicario Economo: sua presentazione, sua approvazione, n. 14, § 2; suoi diritti e suoi doveri, n. 116.

Vicario Interino: chi ne assume l'ufficio, nn. 14, § 1, 115, § 1; suoi diritti e suoi doveri, n. 115, § 2.

Vicario sostituto, n. 6, § 3, n. 3; n. 15, §§ 1, 2.

Vicario supplente, n. 6, § 3, n. 3; n. 15, § 3.

Vigilanza: dei Superiori Religiosi sui Parroci e Vicari Curati, n. 22, § 2.

Visita del Vescovo alle parrocchie religiose, n. 23.

39290